Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Mercoledì, 17 giugno 1925** — **Numero 139**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1127.

LEGGE 11 giugno 1925, n. 868.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

E' approvato il bilancio dell'Azienda del demanio forestale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926, allegato al presente stato di previsione, ai termini dell'articolo 14 della legge 2 giugno 1910, n. 277.

Art. 3.

Per l'esercizio finanziario 1925-26 gli stanziamenti dei capitoli nn. 30, 58, 117, dipendenti dalla legge 6 luglio 1912, n. 869, a favore dell'industria serica, sono stabiliti, rispettivamente, in L. 400,000, L. 50,000 e L. 150,000.

Art. 4.

Per l'esercizio finanziario 1925-26 l'assegnazione prevista all'art. 2 della legge 5 gennaio 1922, n. 54, per l'applicazione della legge stessa e del testo unico delle leggi sul concorso dello Stato nelle spese per opere di irrigazione, approvato con R. decreto 22 luglio 1920, n. 1154, è ridotta a L. 3,000,000.

Art. 5.

E' sospesa per l'esercizio finanziario 1925-26 l'assegnazione a carico dello Stato, prevista all'art. 28 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, per contributi d'interessi su mutui per la costruzione di case coloniche.

Art. 6.

E' fissata in L. 2,500,000 per l'esercizio finanziario 1925-26 l'annualità a carico dello Stato, prevista all'art. 38 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per le spese occorrenti per l'applicazione del titolo II della legge stessa « Provvidenze diverse per l'industria peschereccia ».

Art. 7.

Per l'esercizio 1925-26 lo stanziamento stabilito dalla legge 20 agosto 1921, n. 1177, per mutui ai proprietari che hanno assunto l'obbligo di eseguire le opere di bonificamento dell'Agro romano è stabilito in L. 30,000,000.

Art. 8.

Per l'esercizio 1925-26 lo stanziamento autorizzato dagli articoli 18 della legge 13 luglio 1911, n. 774, e 21 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, è stabilito nella somma di lire 3,000,000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
1	Stipendi ed assegni al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale (Spese fisse)	5,800,040 —
2	Personale avventizio - Retribuzioni	280,000 —
3	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	80,000 —
4	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti ed al personale di altre Amministrazioni (art. 63 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290)	370,000 —
5	Compensi a persone estranee all'Amministrazione dello Stato adibite ai lavori ed agli studi occorrenti per la preparazione ed applicazione dei trattati di commercio con l'estero	25,000 —
6	Indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale	80,000 —
7	Sussidi al personale in attività di servizio	45,200 —
8	Sussidi al personale già appartenente all'Amministrazione e relative famiglie	56,000 —
9	Indennità e diarie ai membri ed ai segretari delle Commissioni, dei Consigli e dei Comitati	250,000 —
10	Ispezioni e missioni all'interno ed all'estero	1,917,730 —
11	Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse)	267,470 —
12	Manutenzione di locali dell'Amministrazione centrale	40,000 —
13	Acquisto di opere, giornali e riviste per la biblioteca	50,000 —
14	Spese per telegrammi (Spesa obbligatoria)	150,000 —
15	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	5,800 —
16	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
17	Spese casuali	35,000 —
		9,452,240 —
	Pensioni ed indennità.	
18	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	2,800,000 —
19	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	31,500 —
20	Contributo alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni, a favore di personali vari (Spesa obbligatoria)	105,715 —
21	Contributi ad Istituti vari per il trattamento di riposo a favore del personale delle scuole industriali e commerciali, per sussidi di cui all'articolo 253 del regolamento generale sull'istruzione professionale (decreto Reale 22 giugno 1913, n. 1014) e per le assicurazioni degli operai del laboratorio centrale metrico	361,500 —
22	Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio per morte od altre cause, al personale straordinario ed alle rispettive famiglie	*per memoria*
		3,298,715 —

Numero	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	Agricoltura.	
23	Contributo all'Istituto internazionale di agricoltura per la compilazione in lingua italiana dei bollettini dell'Istituto medesimo	25,000 —
24	Spese occorrenti per le commassazioni agrarie	50,000 —
25	Stipendi agli ispettori delle malattie delle piante (Spese fisse)	127,000 —
26	Spese per provvedimenti intese a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, dell'olio d'olivo, dei burri, dei formaggi, del sommacco e dell'essenza di agrumi e concorso ad Enti che danno opera alla repressione delle frodi stesse	250,000 —
27	Esperienze agrarie, acclimazione, acquisto e trasporto di semi e di piante; colture di piante erbacee e legnose escluse le viti americane - Sussidi a comizi agrari e ad altre associazioni ed istituzioni agrarie per le esperienze e le culture suddette; esperienze di concimazione e di produzioni frumentaria	140,000 —
28	Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticultura nazionale, giusta il disposto della legge 3 aprile 1921, n. 600	450,000 —
29	Impianto e funzionamento di vivai di piante fruttifere - Contributi ai consorzi istituiti per i vivai stessi (decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 323)	220,000 —
30	Spese per l'applicazione dell'articolo 2 della legge 6 luglio 1912, n. 869, contenente provvedimenti a favore della produzione e dell'industria serica (per la parte che si riferisce alla gelsicoltura e bachicoltura) e spese per l'applicazione dell'articolo 4 della suddetta legge	400,000 —
31	Spese per l'applicazione della legge 28 giugno 1923, n. 1512, contenente norme sulla produzione ed il commercio del seme-bachi da seta	50,000 —
32	Regi uffici enologici; studi ed esperienze riguardanti l'enologia e l'oleificio - Concorso ad Enti che dànno opera a vantaggio dell'enologia e dell'oleificio - Premi e sussidi ad oleifici sociali e ad associazioni di olivicultori; concorso a consorzi per cantine; oleifici sperimentali; stazioni enotecniche e uffici agrari all'estero	415,000 —
33	Spese di qualsiasi natura per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria e la diffusione della più utile applicazione di essi (Regio decreto 6 settembre 1923, n. 2125)	100,000 —
34	Entomologia e crittogamia - Spese per i trattamenti anticrittogamici e per gli insetticidi e loro applicazione - Spese per la distruzione dei parassiti o degli altri nemici delle piante - Concorso nelle spese di lotta contro i nemici delle piante, sostenute da appositi consorzi di agricoltori (art. 7 della legge 26 giugno 1913, n. 888) (Spesa obbligatoria)	100,000 —
35	Servizio fitopatologico - Osservatori regionali e uffici incaricati della vigilanza sul commercio delle piante vive e dei semi - Studi ed esperienze su malattie e nemici delle piante e sui mezzi per combatterle - Contributi e concorsi	200,000 —
36	Stipendi a direttori ed assistenti di vivai di viti americane, a enotecnici all'interno ed all'estero, a direttori ed assistenti delle cantine sperimentali e a direttori degli oleifici sperimentali (Spese fisse)	387,000 —
37	Stipendi ai delegati tecnici addetti ai consorzi antifillosserici (decreto Luogotenenziale 20 giugno 1918, n. 879) (Spese fisse)	403,000 —
38	Spese per l'applicazione di provvedimenti contro la fillossera (testo unico di legge 23 agosto 1917, n. 1474) (Spesa obbligatoria)	150,000 —
39	Spese per i consorzi antifillosserici secondo il testo unico di legge 23 agosto 1917, n. 1474. Viticoltura; acquisto e coltivazione di viti americane; contributi e concorsi - Studi ampelografici - Spese di cui all'articolo 4 della legge 26 giugno 1913, n. 786	520,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
Numero	Denominazione	
40	Spese per l'applicazione della legge 26 settembre 1920, n. 1363, concernente il controllo sulla produzione e sul commercio delle viti americane	110,000 —
41	Vigilanza per l'applicazione della legge sulla caccia, compresi i premi agli agenti scopritori delle contravvenzioni (legge 24 giugno 1923, n 1420)	400,000 —
42	Spese per il servizio tecnico relativo all'applicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1420, concernente provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia	600,000 —
43	Stipendi ed assegni al personale dirigente, insegnante, assistente e di segreteria delle scuole superiori di agricoltura, di agraria e di medicina veterinaria, delle stazioni agrarie e delle scuole pratiche e speciali di agricoltura (Spese fisse)	5,700,000 —
44	Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale di ruolo amministrativo e tecnico delle scuole superiori di agricoltura, di agraria e di medicina veterinaria, delle stazioni agrarie e delle scuole pratiche e speciali di agricoltura; stipendi e supplementi di servizio attivo al personale inferiore di ruolo delle scuole superiori di agricoltura e delle stazioni agrarie; assegni al personale inferiore non di ruolo delle scuole pratiche e speciali di agricoltura (Spese fisse)	1,966,000 —
45	Spese per il funzionamento delle scuole superiori di agricoltura (comprese le retribuzioni per la direzione dei gabinetti scientifici), delle scuole superiori di agraria e di medicina veterinaria, delle stazioni agrarie e delle scuole pratiche e speciali di agricoltura - Spese di materiale, di personale e di viaggio necessarie per le esercitazioni e le escursioni degli allievi della scuola superiore di agraria di Bologna, non a loro carico, da sostenersi con le rendite del podere di Arcoveggio (art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055) . . .	4,329,506.80
46	Concorso dello Stato per le scuole consorziali di agricoltura (art. 61 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3214).	1,092,218.75
47	Spese dipendenti da convenzioni speciali per servizi affidati alle Regie scuole agrarie medie e alle stazioni agrarie e speciali	68,000 —
48	Interessi a carico dello Stato sulle somme mutuate dalla Cassa dei depositi e prestiti alle provincie, per acquisto di terreni e fabbricati, per costruzione, ampliamento e restauro di fabbricati, e per l'impianto di colonie agricole per gli orfani dei contadini morti in guerra (Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1660).	65,000 —
49	Contributo a carico dello Stato nella spesa per la istruzione professionale dei contadini adulti (decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1595, e Regio decreto 3 aprile 1924, n. 534)	1,000,000 —
50	Spese di ogni genere, esclusi i premi di operosità e di rendimento, per la istituzione ed il funzionamento della scuola professionale dei giovani contadini (Regio decreto 3 aprile 1924, n. 534)	3,000,000 —
51	Contributi e sussidi a favore di Enti ed associazioni agrarie per cinematografie di propaganda e di istruzione agraria e spese per acquisto diretto di apparati e films cinematografiche da cedere a scuole od istituti dipendenti o sussidiati dal Ministero dell'economia nazionale.	*per memoria*
52	Spese, concorsi e sussidi fissi per stazioni, laboratori, scuole, colonie agricole, accademie ed associazioni agrarie a scopo d'istruzione	1,265,000 —
53	Collezioni agrarie in Roma e concorso al Museo ed erbario coloniale	2,000 —
54	Apicoltura - Incoraggiamenti; premi e sussidi; trasporti; osservatori, acquisto di attrezzi e esperimenti	70,000 —
55	Concorsi a cattedre ambulanti di agricoltura - Posti e borse di tirocinio presso le cattedre ambulanti di agricoltura.	6,000,000 —
56	Posti e borse di studio e di tirocinio pratico in istituti agrari all'interno ed all'estero; sussidi ad allievi bisognosi delle scuole di agricoltura in genere	175,000 —
57	Acquisto di pubblicazioni agrarie da distribuirsi ad istituti, ad associazioni e a biblioteche circolanti allo scopo di diffondere l'istruzione agraria	15,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
58	Diffusione di pratiche razionali di gelsicoltura e di bachicoltura (articolo 12 della legge 6 luglio 1912, n. 869) .	50,000 —
59	Stipendi ed assegni al personale addetto ai servizi meteorologico e geofisico (Spese fisse).	385,700 —
60	Studi sui fenomeni dell'alta atmosfera, sulla formazione delle nubi temporalesche e sui fenomeni relativi alle formazioni delle grandini; contributo all'estero per le pubblicazioni delle osservazioni aeronautiche	35,000 —
61	Studi ed esperienze relativi al servizio di meteorologia applicata all'agricoltura ed alle irrigazioni con speciale riguardo all'adattamento delle colture al tempo ed al clima (legge 7 aprile 1921, n. 500)	40,000 —
62	Impianto e mantenimento di osservatori meteorici, magnetici e geodinamici, comprese le spese per acquisto, riparazione e trasporto di strumenti; concorso all'Osservatorio astronomico e meteorologico di Catania e all'osservatorio centrale dell'Etna; sussidi ad osservatori sismici, meteorici, termoudometrici e di montagna ed a Capitanerie di porto; contributi a istituzioni e società intese al progresso degli studi meteorologici, geofisici e geodinamici	200,000 —
63	Spese per l'Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica e pubblicazioni dell'Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica; stampa di carte geografiche, cartoncini e prospetti occorrenti per il funzionamento degli strumenti e per la raccolta e lo spoglio delle osservazioni meteoriche e geodinamiche; acquisto di bollettini da distribuire ad osservatori ed a stazioni sismiche, e concorso nelle spese di pubblicazioni intese al progresso della meteorologia e della geodinamica, sostenute da società scientifiche e da privati	100,000 —
64	Contributo ai consorzi per i depositi cavalli stalloni e per spese per gli incarichi dell'acquisto di stalloni all'interno ed all'estero (art. 18 del Regio decreto 8 settembre 1923, n 2125)	2,000,000 —
65	Incoraggiamenti alla produzione cavallina. (Sovvenzioni ad associazioni di allevatori; visite agli stalloni privati; spese e contributi per acquisti e per cessione di stalloni e di cavalle, a prezzi di favore, a consorzi e privati; premi agli stalloni ed alle cavalle destinate alla riproduzione; esposizioni e concorsi ippici) - Incoraggiamento alla produzione mulattiera	1,175,000 —
66	Aumento e miglioramento della produzione degli animali bovini, ovini e suini; incremento dell'avicoltura; stipendi ai direttori degli Istituti zootecnici e contributi consorziali agli Istituti stessi; depositi di animali miglioratori e stazioni zootecniche; incoraggiamenti all'industria del caseificio; esperimenti sul bestiame; libri genealogici per gli animali (stud-book e herd-book) . .	3,008,000 —
67	Stipendi ed assegni al personale dei Regi stabilimenti ittiogenici e del laboratorio centrale di idrobiologia applicati alla pesca - Stipendi ai capi guarda pesca e agli agenti investigativi (Spese fisse)	535,000 —
68	Spese per il funzionamento degli stabilimenti ittiogenici, per la pesca e l'acquicoltura (applicazione della legge sulla pesca, piscicoltura marina, lacuale e fluviale, impianto di nuovi stabilimenti ittiogenici; sistemazione e bonifica di acque pubbliche nell'interesse della piscicoltura e della pesca, trasporti, incoraggiamenti, esposizioni, concorsi e borse di studio), sussidi agli stabilimenti privati di piscicoltura, sovvenzione alla stazione idro-biologica di Milano, redazione delle carte pescherecce e dei portolani di pesca	350,000 —
69	Insegnamento professionale della pesca, indagini, studi, pubblicazioni di cui al titolo XII della legge 24 marzo 1921, n. 312	100,000 —
70	Spese ordinarie per l'applicazione delle provvidenze a favore della industria peschereccia di cui al titolo II della legge 24 marzo 1921, n. 312	300,000 —
71	Concorso nelle spese per opere di irrigazione	3,000,000 —
72	Premi e sussidi per la utilizzazione agraria delle acque pubbliche - Ricerca delle acque nel sottosuolo e perforatura di pozzi artesiani nel Regno - Premi, sussidi ed altre spese per irrigazioni - Esperienze sul regime delle acque pubbliche	138,200 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
73	Statistiche agrarie - Rimborso di spese di viaggio a funzionari dell'Amministrazione provinciale, a funzionari di altre Amministrazioni e ad estranei - Contributi e concorsi ad istituzioni agrarie per la rilevazione statistica annuale e pel catasto agrario - Comitati provinciali e circondariali - Carte geografiche, istrumenti e oggetti diversi inerenti al servizio della statistica agraria, comprese quelle di trasporto; mercuriali dei prodotti agrari.	300,000 —
74	Personale di custodia dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia (Spese fisse)	342,000 —
75	Spese per indennità di tramutamento, di trasferta, pernottamento; acquisto e riparazioni di armi e bardature per il personale di custodia dei Regi tratturi delle Puglie.	50,000 —
76	Spese dell'azienda dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia	500,000 —
77	Spese necessarie al funzionamento dell'Ufficio tecnico speciale delle trazzere di Sicilia e per l'attuazione del nuovo regime delle trazzere stesse (decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1540)	150,000 —
		42,633,625.55
	Foreste.	
78	Stipendi ed assegni al personale forestale (Regi decreti 7 giugno 1920, nn. 777 e 922 e 11 novembre 1923, n. 2395) (Spese fisse)	17,000,000 —
79	Somma da versare alla Cassa dei depositi e prestiti per conto dell'azienda del Demanio forestale (art. 15 della legge 2 giugno 1910, n. 277)	725,735 —
80	Somma da versare alla Cassa dei depositi e prestiti per conto dell'azienda del Demanio forestale di Stato in applicazione del Regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, pel mantenimento del Parco nazionale del Gran Paradiso	200,000 —
81	Somma da versare alla Cassa dei depositi e prestiti quale contributo dello Stato per le spese occorrenti per il Parco nazionale di Abruzzo (art. 18, lettera *a*) del Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257)	100,000 —
82	Stipendi ed assegni al personale addetto all'istruzione forestale (Spese fisse)	400,000 —
83	Spese per l'esecuzione delle leggi sui demani comunali nel Mezzogiorno, sugli usi civici e sui domini collettivi nelle provincie ex-pontificie e dell'Emilia; bollettino feudale e stampa di esso	800,000 —
		19,225,735 —
	Lavoro, previdenza e assicurazioni sociali.	
84	Personale dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro; stipendi e assegni (Spese fisse)	763,000 —
85	Spese di servizio degli uffici dipendenti dall'Ispettorato dell'industria e del lavoro (Spese fisse)	65,000 —
86	Vigilanza sulle cooperative e sui consorzi di cooperative e indennità ai membri delle Commissioni provinciali di vigilanza	40,000 —
87	Indennità ai membri dei Collegi dei probiviri e indennità e diritti ai cancellieri	45,000 —
88	Indennità ai membri e ai segretari delle Commissioni arbitrali per l'impiego privato	50,000 —
89	Inchieste, studi e rilevazioni di carattere statistico ed economico intorno all'applicazione delle leggi sociali e alle condizioni dei lavoratori - Traduzioni	93,000 —
90	Incoraggiamenti e sussidi a Società di mutuo soccorso e congeneri istituzioni di previdenza e per iniziative a favore della previdenza	25,000 —

Numero	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
91	Applicazione in genere delle leggi di tutela e di previdenza sociale nelle nuove Provincie e per studi e rilevazioni attinenti a dette leggi	60,000 —
92	Funzionamento delle Commissioni arbitrali - Indagini ed altre spese per l'applicazione della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450)	100,000 —
93	Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, sugli infortuni degli operai sul lavoro e 73 e seguenti del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n 1889, sugli infortuni agricoli (Spesa obbligatoria)	75,000 —
94	Indagini per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia, concorsi a premi e lavori di carattere statistico e tecnico attuariale (decreto Luogotenenziale 21 aprile 1919, n 603)	10,000 —
95	Indennità di tramutamento al personale dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro	10,000 —
96	Spese per ispezioni e missioni del personale dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro	300,000 —
97	Fitto di locali per l'Ispettorato dell'industria e del lavoro.	95,000 —
98	Spese per telegrammi dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro	2,000 —
99	Spese occorrenti per il funzionamento presso i Circoli di ispezione della industria e del lavoro del servizio di vigilanza degli apparecchi a vapore a norma del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1691 - Applicazione delle disciplinari riguardanti il carburo di calcio e l'acetilene . .	100,000 —
100	Contributo dello Stato per le annualità alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali in applicazione dell'articolo 31 del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1919, n 603 e dell'art 33 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernenti l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia (7ª annualità pel decennio dall'esercizio 1919-20 a quello 1928-29)	50,000,000 —

Numero	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
101	Rimborso alla Cassa di maternità della quota a carico dello Stato per il sussidio di puerperio stabilito dalla legge 17 luglio 1910, n 520, modificata dal decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1917, n 322 (Spesa obbligatoria) . . .	300,000 —
102	Contributo a favore delle Società di mutuo soccorso fra gli alunni ed ex alunni delle scuole pubbliche, in applicazione dell'art 3 della legge 17 luglio 1910, n 521	50,000 —
		52,183,000 —
	Commercio e politica economica.	
103	Incoraggiamenti per promuovere le organizzazioni del commercio interno; informazioni commerciali, esposizioni inerenti al commercio interno e all'insegnamento commerciale	30,000 —
104	Stipendio al segretario del Museo commerciale annesso alla Camera di commercio di Torino (Spese fisse) . . .	7,500 —
105	Camere di commercio italiane all'estero e italo straniere; agenzie commerciali all'estero; organizzazioni ed istituzioni per l'incremento dei traffici con l'estero, musei commerciali e mostre campionarie borse di pratica commerciale	1,000,000 —
106	Assegni ed indennità di residenza agli addetti ed agenti commerciali all'estero	2,000,000 —
107	Spese d'impianto per nuovi uffici di addetti commerciali - Spese di ufficio, di viaggio e di missione per gli ispettori, addetti, agenti ed incaricati commerciali	2,000,000 —
108	Incoraggiamenti e spese per promuovere la produzione e l'esportazione degli agrumi e dei derivati in applicazione della legge 8 luglio 1903, n 320	12,500 —
109	Spese per la stampa delle pubblicazioni riguardanti la legislazione doganale ed i trattati di commercio e di altre pubblicazioni dell'ufficio trattati	130,000 —
110	Acquisto di pubblicazioni e abbonamento a giornali e a riviste estere e nazionali per l'Ufficio dei trattati di commercio	15,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
111	Contributo nelle spese per il funzionamento dell'Istituto internazionale del commercio in Bruxelles	37,000 —
112	Spese per il commercio estero (informazioni commerciali, inchieste commerciali e spese di trasporto)	65,000 —
		5,297,300 —
	Industria.	
113	Premi e medaglie al merito industriale; borse di pratica industriale; inchieste industriali	60,000 —
114	Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche (Regio decreto 12 ottobre 1919, n. 2099, art. 3, lettera *a*)	1,500,000 —
115	Spese da erogarsi ai termini dell'articolo 10, comma 2°, del decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009, riguardante provvedimenti a favore delle piccole industrie	300,000 —
116	Contributi ordinari e straordinari per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali per speciali industrie; sussidi per Gabinetti scientifici e pubblicazioni delle stazioni stesse	399,175 —
117	Spese per l'applicazione dell'articolo 2 della legge 6 luglio 1912, n 869, contenente provvedimenti a favore della produzione e dell'industria serica (per la parte che si riferisce all'industria) e per l'applicazione dell'articolo 3 della legge suddetta (istituzione e funzionamento del servizio di informazioni e di statistica nazionale e internazionale sulle condizioni della produzione serica e del mercato della seta)	150,000 —
118	Personale metrico Stipendi ed assegni (Spese fisse)	2,100,000 —
119	Premi di operosità e di rendimento al personale di ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio, al personale delle Prefetture ed agli agenti di polizia giudiziaria per opera prestata nell'interesse del servizio metrico	8,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
120	Rimunerazione al personale dei municipi per opera prestata nell'interesse del servizio metrico	6,000 —
121	Indennità ai verificatori metrici per il giro di verificazione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico approvato col Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col Regio decreto 10 dicembre 1914, n. 1385, e coi decreti Luogotenenziali 10 gennaio 1918, n. 80, e 24 aprile 1919, n. 733, e coi Regi decreti 9 ottobre 1921, n. 1473, 11 gennaio 1923, n. 221, e 30 dicembre 1923, n. 3119 (Spesa obbligatoria)	700,000 —
122	Corso d'insegnamento agli aspiranti verificatori ed assegni agli aspiranti ufficiali metrici	100,000 —
123	Acquisto, fabbricazione e manutenzione del materiale metrico; riparazione di locali; funzionamento dell'officina meccanica annessa al laboratorio centrale metrico; bollatura di strumenti metrici; indennità di laboratorio ai saggiatori; mostre per il servizio metrico; partecipazione al mantenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi e misure in Parigi	200,000 —
124	Spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione e riscaldamento, trasporti e facchinaggio, forniture e manutenzioni di mobili e suppellettili per il servizio metrico	150,000 —
125	Restituzioni e rimborsi di diritti di verificazione (Spesa d'ordine)	2,000 —
126	Retribuzione al personale assunto con contratto di lavoro od a cottimo per il servizio della proprietà intellettuale (legge 29 luglio 1923, n. 1970)	275,000 —
127	Spese per traduzioni, studi e lavori nell'interesse dell'ufficio proprietà intellettuale e dei bollettini (legge 29 luglio 1923, n. 1970)	130,000 —
128	Contributi ad unioni internazionali per la tutela della proprietà intellettuale (legge 29 luglio 1923, n. 1970)	70,000 —
		6,150,175 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	Statistica.	
129	Studi e ricerche di carattere statistico - Contributo e spese per i servizi statistici	600,000 —
	Bonificamento e credito agrario.	
130	Concorsi a premi per opere di piccola bonifica	150,000 —
131	Spese per combattere la malaria	100,000 —
132	Esecuzione della legge sul bonificamento dell'agro romano (descrizione dei fondi; ricerche compiute da estranei; acquisto di strumenti ed oggetti; pubblicazioni) e relativa estensione di essa ad altre regioni d'Italia	150,000 —
133	Assegni ed indennità agli aiutanti tecnici addetti alla sorveglianza del bonificamento dell'agro romano (Regio decreto 13 giugno 1912, n. 607)	70,500 —
134	Contributo dello Stato nel pagamento di interessi su mutui per costruzione di case coloniche (articolo 28 della legge 20 agosto 1921, n. 1177)	per memoria
		470,500 —
	Miniere e combustibili nazionali.	
135	Stipendi ed assegni al personale del Regio corpo delle miniere (Spese fisse)	1,000,000 —
136	Impianto e mantenimento di uffici minerari; acquisto di strumenti e di pubblicazioni scientifiche; provvista di mobili e trasporti pel servizio minerario	100,000 —
137	Stipendi ed assegni al personale dirigente ed insegnante della scuola mineraria di Caltanissetta, spese per il gabinetto di elettrotecnica ed assegno alla Giunta di vigilanza per le spese di ufficio (Spese fisse)	75,300 —
138	Concorsi fissi a scuole minerarie e sussidi a scuole minerarie per acquisto di strumenti e di pubblicazioni scientifiche; borse di studio ad allievi licenziati dalle scuole minerarie	310,000 —
139	Spese per la gestione diretta delle miniere di proprietà dello Stato nelle nuove provincie	10,000,000 —
140	Spese per la gestione dell'azienda erariale delle grotte di Postumia (Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3166)	400,000 —
141	Spese di ogni genere, esclusi i premi di operosità e di rendimento, per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive e dei loro derivati (art. 20 della legge 3 dicembre 1922, n. 1636)	225,000 —
142	Stipendi ed assegni al personale addetto all'ufficio geologico (Spese fisse)	325,000 —
143	Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno - Sussidi per incoraggiamento a Enti e privati che si occupano di studi e pubblicazioni attinenti alla carta geologica - Spese per l'ufficio geologico	125,000 —
		12,660,300 —
	Credito ed assicurazioni private.	
144	Spese per il funzionamento dell'Ufficio tecnico delle assicurazioni private e per l'applicazione delle leggi riguardanti tali assicurazioni e l'esercizio della vigilanza demandata sulla materia al Ministero (art. 45 del Regio decreto 21 aprile 1919, n. 603, e art. 3 del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 390)	18,960 —
145	Contributo dello Stato a favore delle Casse ademprivili della Sardegna nelle spese di vigilanza dei Monti frumentari delle Casse agrarie e dei consorzi agrari non costituiti in forma cooperativa (articoli 11 e 12 del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592)	30,000 —
146	Premi alle istituzioni agrarie siciliane vincitrici dei concorsi di cui all'art. 24 della legge 29 marzo 1906, n. 100.	18,000 —
		66,960 —

Numero	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	Insegnamento industriale.	
147	Stipendi ed altri assegni al personale delle sezioni industriali degli Istituti tecnici	271,700 —
148	Contributi ordinari e straordinari per il mantenimento di Istituti e di scuole industriali; sussidi per arredamenti ed impianti; concorsi per viaggi di istruzione di insegnanti e di alunni; mostre didattiche; premi ad alunni, medaglie di merito; sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere e ad altre istituzioni di educazione tecnica industriale	23,379,878.86
149	Sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni di scuole industriali; borse di perfezionamento tecnico industriale all'interno e all'estero	69,000 —
150	Regia scuola industriale e Museo di setificio in Como (leggi 29 dicembre 1904, n. 679, 14 luglio 1907, n. 563, e 6 luglio 1912, n 869)	100,000 —
151	Contributi, concorsi e sussidi per il mantenimento di Istituti e di scuole commerciali - Sussidi a scuole libere e ad altre istituzioni di educazione commerciale - Concorsi per libri di testo.	6,087,830 —
		29,908,408.86
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
152	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853) .	10,424,820 —
153	Indennità temporanea mensile al personale delle scuole industriali e commerciali (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737)	3,450,000 —
154	Indennità temporanea mensile al personale straordinario avventizio ed assimilato, compreso il personale amministrativo, tecnico ed inferiore non di ruolo dell'insegnamento agrario, ai sensi del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853 .	895,850 —
		14,770,670 —
	Agricoltura.	
155	Interessi a carico dello Stato sui mutui concessi ai consorzi antifillosserici in forza della legge 26 giugno 1913, n. 786. (Spesa obbligatoria)	60,000 —
156	Concorso nelle spese per la sistemazione delle aziende agrarie delle Regie scuole agrarie medie e per il completamento delle dotazioni di materiale didattico e scientifico e l'arredamento (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3214) (2ª delle 3 rate).	500,000 —
157	Contributi e sovvenzioni per l'applicazione dell'energia elettrica a scopi agricoli di bonifica (Regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1995)	100,000 —
158	Concorso dello Stato nelle spese per interessi sui mutui concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti a termini della legge 30 giugno 1907, n. 432, del decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1464, e del decreto 8 maggio 1919, n. 715	79,000 —
159	Spese per l'esecuzione delle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna, modificate colla legge del 14 luglio 1907, n. 562, per la parte che si riferisce ai bacini idrici (Spesa ripartita - 19ª delle 45 rate)	*per memoria*
160	Spesa straordinaria per le provvidenze diverse per l'industria peschereccia occorrenti per l'applicazione del titolo II della legge 24 marzo 1921, n. 312	2,500,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
161	Concorso dello Stato nella misura massima di un terzo della spesa per la costruzione di canali e di altre opere di grande irrigazione dichiarate di pubblica utilità ed obbligatorie, su progetti redatti dallo Stato, o da altri Enti pubblici ovvero da privati	1,000,000 —
		4,230,000 —
	Foreste.	
162	Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per conto dell'azienda del Demanio forestale di Stato (art. 15 della legge 2 giugno 1910, n. 277) (14ª rata)	250,000 —
163	Somma da versare alla Cassa dei depositi e prestiti per conto dell'azienda del Demanio forestale di Stato in applicazione delle leggi 21 marzo 1912, n. 442, e 20 agosto 1921, n. 1177, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (Spesa ripartita)	3,000,000 —
164	Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al due per cento sui mutui concessi agli Enti agrari del Lazio ai sensi dell'articolo 6 del decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142, e alle Associazioni agrarie ed Enti di cui al Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1633 (Spesa obbligatoria)	50,000 —
		3,300,000 —
	Commercio e politica economica.	
165	Sussidi ai facchini inabili delle soppresse corporazioni dei porti di Genova, Ancona e Livorno	13,750 —
	Industria. *Industria, legislazione e polizia industriale.*	
166	Concorso a favore di Consorzi per derivazione d'acqua a scopo industriale (legge 2 febbraio 1888, n. 5192, serie 3ª) (Spesa ripartita - 28ª delle 40 rate)	3,812 —
167	Spese per incoraggiamenti e sussidi ad iniziative, studi e ricerche intese a promuovere ed a favorire il progresso scientifico e tecnico dell'industria (2ª delle cinque rate).	2,000,000 —
168	Spese per l'impianto dell'Ufficio metrico nella città di Fiume	110,000 —
		2,113,812 —
	Statistica.	
169	Spese per lavori di statistica da presentare al XVI Congresso internazionale di statistica	150,000 —
170	Spese per la sopraelevazione di un piano nell'edificio destinato a sede della Direzione generale della statistica	300,000 —
		450,000 —
	Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione.	
171	Annualità per la costituzione del fondo nazionale per la disoccupazione involontaria (art. 23 del Regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2214)	*per memoria*
	Bonificamento e credito agrario.	
172	Concorso dello Stato in misura non superiore al 2.50 per cento nel pagamento degli interessi sui mutui ipotecari concessi per gli scopi di cui agli articoli 17 e 19 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, dalla sezione autonoma di credito fondiario dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, dalla sezione di credito agrario del Banco di Sicilia e dagli Istituti autorizzati a concedere detti mutui col concorso dello Stato a sensi del Regio decreto 30 dicembre 1923, n 3139	8,000,000 —
173	Concorso dello Stato nella formazione del capitale della sezione di credito agrario dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, in forza del Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1798 (ultima rata)	1,500,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
174	Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati (Spesa obbligatoria)	12,045.45
175	Quota d'interesse a carico del Ministero di agricoltura, su mutui concessi a proprietari e ad acquirenti di terreni nell'Agro romano (art. 31 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662 (Spesa obbligatoria)	230,000 —
		9,742,045.45
	Miniere e combustibili nazionali.	
176	Premi di escavazione dei fori di trivellazione e dei pozzi di petrolio (art. 2 della legge 19 marzo 1911, n. 250) (Spesa ripartita - 16ª ed ultima rata)	250,000 —
177	Spese per l'applicazione dell'articolo 3 del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1605, e per opere e costruzioni occorrenti per l'approvvigionamento di oli minerali e di loro derivati	8,000,000 —
		8,250,000 —
	Credito ed assicurazioni private.	
178	Concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nella Liguria (legge 31 maggio 1887, n. 4511, serie 3ª, e regolamento approvato col Regio decreto 31 luglio 1887) (Spesa ripartita - 34ª rata)	16,738.55
179	Concorso al pagamento delle annualità dei prestiti e mutui ipotecari a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del 1900 e del 1901 e del 2° semestre 1902 in base agli articoli 7 e 8 della legge 7 luglio 1901, n. 341, all'articolo 8 della legge 3 luglio 1902, n. 298, ed agli articoli 10 e 11 della legge 8 luglio 1903, n. 311 (Spesa ripartita - 24ª rata)	39,757.89
180	Contributo nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati dal terremoto del 1901 (leggi 18 agosto 1902, n. 356; 8 luglio 1903, n. 311; e 28 marzo 1907, n. 133) (Spesa ripartita - 23ª rata).	18,754.01
181	Contributo ai termini della legge 13 luglio 1905, n. 400, relativa ai provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni del 1° semestre 1905 e dall'uragano del 23-25 giugno 1905 (Spesa ripartita - 19ª rata)	6,047.92
182	Contributo a favore dei danneggiati dall'alluvione del 3 settembre 1915, in Bari, ai termini del decreto Luogotenenziale 16 settembre 1915, n. 1406 (8ª delle 35 rate) .	2,500 —
183	Contributo nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nei circondari di Rieti e Cittaducale (legge 20 febbraio 1899, n. 53) (Spesa ripartita - 24ª rata)	26,068 —
184	Concorso a favore dei danneggiati dall'eruzione vesuviana dell'aprile 1906 (leggi 10 luglio 1906, n. 390, e 4 giugno 1908, n. 258 (Spesa ripartita - 12ª rata)	32,500 —
185	Somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per far fronte alle spese relative ai danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (articolo 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140, e articolo 1 della legge 14 luglio 1907, n. 554). .	*per memoria*
186	Interessi del 2 per cento a carico dello Stato sulle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti alla Cassa ademprivile della Sardegna	44,000 —
187	Spesa per l'esecuzione delle leggi 25 giugno 1906, n. 255 e 9 luglio 1908, n. 445, a favore della Calabria e per la parte relativa al credito agrario (Spesa ripartita - 17ª rata)	60,000 —
188	Quota d'interessi a carico dello Stato sui mutui concessi ai proprietari ed agli enfiteuti della Sardegna (Spesa obbligatoria)	120,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
189	Quota d'interessi a carico dello Stato sui mutui fatti ai proprietari, enfiteuti e conduttori di fondi della Sardegna, singoli o riuniti in associazione, dalle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari per miglioramento fondiario ed agrario e per opere di irrigazione, per affrancazione di censi, canoni e livelli e per l'acquisto di terreni necessari alla costituzione della piccola proprietà coltivatrice ai sensi dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1920, n. 1479	80,000 —
190	Contributo dello Stato nelle spese per concessione di mutui ipotecari a privati danneggiati che vogliono ricostruire e riparare fabbricati distrutti dal terremoto (articolo 17 della legge 25 giugno 1906, n. 255, portante provvedimenti per la Calabria) (Spesa ripartita - 20ª delle 30 rate)	1,000,000 —
		1,446,366.37
	Insegnamento industriale.	
191	Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per l'acquisto delle aree, per la costruzione, l'acquisto, l'adattamento e il restauro delle Regie scuole industriali e delle Regie stazioni sperimentali, e per l'arredamento dei relativi edifici scolastici e delle relative officine (decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896, e Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523)	770,429.81
192	Interessi per mutui concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti per la costruzione di edifici delle Regie scuole medie e commerciali	100,000 —
		870,429.81
	CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	I. — *Acquisto di beni.*	
193	Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491, e del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662 (Spesa obbligatoria).	*per memoria*
	II. — *Accensione di crediti.*	
194	Mutui ai proprietari che hanno assunto l'obbligo di eseguire le opere di bonificamento, secondo l'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e della legge 20 agosto 1921, n. 1177	30,000,000 —
195	Mutui ai privati che intraprendono a scopo irriguo le opere previste dall'articolo 2 della legge 10 gennaio 1915, numero 187, riguardanti le irrigazioni	*per memoria*
196	Anticipazioni dello Stato in misura non eccedente le lire 500,000 annue agli Enti agrari del Lazio per completare le annualità dovute agli Istituti sovventori di mutui (articoli 5 del decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142) e alle associazioni ed Enti di cui al decreto-legge 2 settembre 1919, n 1633	*per memoria*
197	Anticipazioni agli Istituti di credito agrario Vittorio Emanuele III di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria fino alla concorrenza di lire 10 milioni per ciascun Istituto ai termini dell'articolo 72 - ultimo comma - del testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato col Regio decreto 9 aprile 1922, n. 932, e del Regio decreto 22 aprile 1923, n. 1047 (3ª delle 7 rate)	5,000,000 —
		35,000,000 —
	III. — *Estinzione di debiti.*	
198	Annualità spettante alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per le estinzioni delle anticipazioni fatte per le spese di costruzione del palazzo del Ministero (legge 5 maggio 1907, n. 271) (Spesa ripartita - 11ª delle 50 rate)	105,104.80
199	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi ai Consorzi antifillosserici in base alla legge 26 giugno 1913, n. 786 (Spesa obbligatoria) . . .	*per memoria*

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
200	Annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per la estinzione del mutuo autorizzato per l'acquisto e la completa sistemazione del Campo sperimentale di bieticoltura in Rovigo (decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1463) (8ª delle 35 annualità)	10,715.46
201	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro romano in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni del testo unico di legge sul bonificamento dell'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662 (Spesa d'ordine)	*per memoria*
202	Somma dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari e dagli enfiteuti della Sardegna, in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni della legge 16 luglio 1914, n. 665 (Spesa d'ordine)	*per memoria*
203	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni fatte a mente dell'art. 58, lettera *C*, delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 14 luglio 1907, n. 554, portanti provvedimenti a favore dei danneggiati dalla frana di Campomaggiore (Spesa ripartita - 20ª delle 28 rate)	50,924.50
		166,744.76

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — Spesa ordinaria.

Categoria I. — *Spese effettive.*

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	Spese generali	9,452,240 —
	Pensioni ed indennità	3,298,715 —
	Agricoltura	42,633,625.55
	Foreste	19,225,735 —
	Lavoro, previdenza e assicurazioni sociali	52,183,000 —
	Commercio e politica economica	5,297,300 —
	Industria	6,150,175 —
	Statistica	600,000 —
	Bonificamento e credito agrario	470,500 —
	Miniere e combustibili nazionali	12,660,300 —
	Credito ed assicurazioni private	66,960 —
	Insegnamento industriale e commerciale	29,908,408.86
	Totale della categoria I della parte ordinaria	181,946,959.41

TITOLO II. — Spesa straordinaria.

Categoria I. — *Spese effettive.*

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	Spese generali	14,770,670 —
	Agricoltura	4,239,000 —
	Foreste	3,300,000 —
	Commercio e politica economica	13,750 —
	Industria	2,113,812 —
	Statistica	450,000 —
	Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione	*per memoria*
	Bonificamento e credito agrario	9,742,045.45
	Miniere e combustibili nazionali	8,250,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	Credito ed assicurazioni private	1,446,366.37
	Insegnamento industriale	870,429.81
	Totale della categoria I della parte straordinaria	45,196,073.63
	CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Acquisto di beni	*per memoria*
	Accensione di crediti	35,000,000 —
	Estinzione di debiti	166,744.76
	Totale della categoria III della parte straordinaria	35,166,744.76
	Totale del titolo II (Spesa straordinaria)	80,362,818.39
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	262,309,777.80
	RIASSUNTO PER CATEGORIA.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	227,143,033.04
	Categoria III. — Movimento di capitali	35,166,744.76
	Totale generale	262,309,777.80

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione dell'azienda del Demanio forestale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
1	Interessi di fondi pubblici e dei fondi depositati in conto corrente fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti	2,000,000 —
2	Redditi di eventuali dotazioni o lasciti	*per memoria*
3	Reddito delle foreste	16,625,000 —
4	Proventi della cessione a prezzo di favore delle piantine prodotte nei vivai forestali dell'Azienda	100,000 —
5	Concorso dello Stato inscritto nella parte ordinaria del bilancio del Ministero dell'economia nazionale	725,735 —
6	Contributo dello Stato nelle spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Parco nazionale del Gran Paradiso (art. 16 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584)	200,000 —
7	Contributo delle Provincie pel mantenimento del personale di custodia delle foreste	743,640 —
8	Provento delle oblazioni e pene pecuniarie pagate per le contravvenzioni forestali, dedotto il quarto agli agenti scopritori (articolo 15, comma c) della legge 2 giugno 1910, n. 277)	600,000 —
9	Entrate ordinarie diverse	280,000 —
	Totale delle entrate effettive ordinarie	21,274,375 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
10	Concorsi dello Stato secondo lo stanziamento fatto nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'economia nazionale pel 1925-26, per effetto delle leggi contenenti provvedimenti speciali per la Calabria (leggi 25 giugno 1906, n. 133 e 9 luglio 1908, n. 445)	250,000 —
11	Concorso dello Stato secondo lo stanziamento fatto nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale quale 11ª rata del fondo stabilito dalla legge 21 marzo 1912, n. 442, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e quale 3ª rata del contributo secondo la legge 20 agosto 1921, n. 1177 (Spesa ripartita)	3,000,000 —
12	Indennità annue da corrispondersi dal Ministero dei lavori pubblici, a norma dell'art. 16, comma *c*) della legge sul Demanio forestale 2 giugno 1910, n. 277	*per memoria*
13	Reddito dei patrimoni silvo-pasturali dei comuni e di altri enti, assunti in gestione dall'Azienda, a norma dell'articolo 168 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	*per memoria*
14	Entrate diverse ed eventuali	230,000 —
	Totale delle entrate effettive straordinarie	3,480,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
15	Anticipazioni e mutui concessi da Istituti di credito ai sensi dell'articolo 17 della legge 2 giugno 1910, n. 277	*per memoria*
16	Vendita di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato ed introiti di obbligazioni sorteggiate	*per memoria*
17	Prelevamenti dal conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti nell'interesse dell'Azienda del Demanio forestale	5,555,069.30
	Totale del movimento di capitali dell'entrata	5,555,069.30

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	CATEGORIA III. — *Operazioni per conto di terzi.*	
18	Ricupero delle spese anticipate dall'Azienda per l'amministrazione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pasturali di comuni e di altri enti	*per memoria*
	Categoria IV. — Partite di giro	*per memoria*
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE.	
	Categoria I. — Entrate effettive:	
	a) ordinarie	21,274,375 —
	b) straordinarie	3,480,000 —
	Totale	24,754,375 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	5,555,069.30
	Categoria III. — Operazioni per conto di terzi	*per memoria*
	Categoria IV. — Partite di giro	*per memoria*
	Totale generale delle entrate	30,309,444.30

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
A. DE' STEFANI.

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
1	Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'azienda	4,550,000 —
2	Imposte e sovrimposte, canoni e censi gravanti le foreste.	1,800,000 —
3	Spese in esecuzione del Regio decreto-legge 3 dicembre 1923, n. 1584, sul mantenimento del Parco nazionale del Gran Paradiso	200,000 —
4	Incoraggiamento alla silvicoltura	3,000,000 —
5	Contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pasturali dei comuni e di altri enti (Titolo IV, Capo II del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267).	150,000 —
6	Concorso nelle spese per la lotta contro i parassiti delle piante forestali	20,000 —
7	Catasto agrario forestale; accertamento dei terreni per la compilazione dei piani economici; statistica forestale	500,000 —
8	Incoraggiamento alle piccole industrie forestali	15,000 —
9	Istruzione forestale (scuole, cattedre ambulanti, borse di studio e di perfezionamento; ricerche e studi silvani)	430,000 —
10	Assegni al personale non di ruolo delle nuove provincie	660,000 —
11	Indennità di comando, per acquisto di cavalli di servizio, di foraggi, di disagiata residenza e di malaria al personale forestale	585,000 —
12	Contributo da versare allo Stato per le pensioni degli agenti forestali (legge 10 agosto 1921, n. 552)	163,260 —
13	Indennità di tramutamento al personale forestale	200,000 —
14	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati (art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290)	142,500 —
15	Sussidi a funzionari bisognosi dell'Amministrazione forestale e loro famiglie	30,000 —
16	Sussidi a funzionari bisognosi già appartenenti all'Amministrazione forestale e loro famiglie	30,000 —
17	Medaglie di presenza, diarie e rimborso di spese di viaggi a Consigli, Commissioni e Comitati	24,000 —
18	Gite ordinarie di servizio, ispezioni e missioni	1,140,000 —
19	Indennità per operazioni di accertamenti eseguiti allo scopo di utilizzazioni delle foreste, i cui progetti non ebbero corso per deserzione d'asta o per altre cause e spese relative incontrate	10,000 —
20	Fitto di locali	380,000 —
21	Rimborso allo Stato per spese per registri, moduli, carta, spese di stampa e trasporti relativi fatti dal Provveditorato generale dello Stato.	230,000 —
22	Spese postali, telefoniche ed altre spese d'ufficio, acquisto e riparazioni di mobili, riscaldamento e illuminazione, oggetti di cancelleria e rilegatura	290,000 —
23	Spese telegrafiche, mantenimento di locali, bardature, armi e munizioni - Spese per assistenza sanitaria	220,000 —
24	Aggio ai ricevitori del registro per le riscossioni effettuate nell'interesse dell'Azienda	10,000 —
25	Spese di liti	12,000 —
26	Indennità di trasferta ai messi comunali per la notificazione di atti relativi a conciliazioni di controversie forestali	15,000 —
27	Restituzione di somme indebitamente introitate	50,000 —
28	Residui passivi per somme reclamate dai creditori ed eliminate per perenzioni amministrative e per importo di mandati di pagamento commutati in vaglia per perenzione biennale, ovvero perchè riguardanti quote di mandati collettivi soddisfatti in parte in esercizi finanziari precedenti	19,000 —
29	Parte del provento delle foreste demaniali inalienabili spettante allo Stato	600,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
30	Provento spettante allo Stato in base alla media degli accertamenti verificatisi nel biennio 1908-909 per le foreste già amministrate dal Ministero delle finanze, e per i terreni suscettibili della sola cultura forestale	52,684.30
31	Provento spettante allo Stato per le foreste delle nuove provincie	3,000,000 —
	Totale delle spese effettive ordinarie . . .	18,519,444.30
	TITOLO II. — Spese straordinarie.	
	Categoria I. — *Spese effettive.*	
32	Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo delle nuove provincie	340,000 —
33	Spese in esecuzione delle leggi speciali per la Calabria (leggi 25 giugno 1906, n. 255 e 9 luglio 1908, n. 445). .	250,000 —
34	Spese in esecuzione delle leggi 21 marzo 1912, n. 442, e 20 agosto 1921, n. 1177, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (Spesa ripartita)	3,000,000 —
35	Costruzione e riparazioni straordinarie di strade e di fabbricati; impianto di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree pel trasporto dei prodotti boschivi; impianto di opifici, acquisto di scorte vive e morte pei poderi dell'Azienda	4,500,000 —
36	Impianto e ampliamento dei vivai forestali	100,000 —
37	Lavori di rimboschimento, di rinsaldamento e di sistemazione di terreni e boschi di proprietà dell'Azienda . .	1,000,000 —
38	Premi per incoraggiare l'attuazione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani (Regio decreto 6 maggio 1915, n. 589) ed istituzione di cattedre di alpicoltura, in applicazione dell'articolo 32 della legge 2 giugno 1910, n. 277	500,000 —
39	Interessi a carico dell'Azienda del Demanio forestale e da corrispondersi alla Cassa dei depositi e prestiti sui mutui concessi ai Comuni pel miglioramento dei pascoli montani (Regio decreto 6 maggio 1915, n. 589)	200,000 —
40	Fondo di riserva per le nuove e per le maggiori spese . .	400,000 —
	Totale delle spese effettive straordinarie	10,290,000 —
	Categoria II. — *Movimento di capitali.*	
41	Acquisto ed espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboschimento; acquisto di boschi per l'ampliamento del Demanio forestale di Stato	1,500,000 —
42	Restituzione di anticipazioni e di mutui ottenuti da Istituti di credito	*per memoria*
43	Acquisto di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato	*per memoria*
	Totale del movimento di capitali della spesa . . .	1,500,000 —
	Categoria III. — *Operazioni per conto di terzi.*	
44	Spese di gestione di patrimonio silvo-pasturale di comuni e di altri enti (art. 166 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	*per memoria*
45	Somme da corrispondere a comuni e ad altri enti per addebito netto della gestione dei loro patrimoni silvo-pasturali	*per memoria*
	Totale delle spese per operazioni per conto di terzi .	—
46	Categoria IV. — Partite di giro	*per memoria*

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	RIASSUNTO DELLE SPESE.	
	Categoria I. — Spese effettive:	
	a) ordinarie	18,519,444.30
	b) straordinarie	10,290,000 —
	Totale . . .	28,809,444.30
	Categoria II. — Movimento di capitali	1,500,000 —
	Categoria III. — Operazioni per conto di terzi	*per memoria*
	Categoria IV. — Partite di giro	*per memoria*
	Totale generale delle spese	30,309,444.30

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze
A. DE' STEFANI.

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA.	
	Categoria I. — Spese effettive	28,809,444.30
	Categoria I. — Entrate effettive	24,754,375 —
		— 4,055,069.30
	Categoria II. — Spesa per movimento di capitali.	1,500,000 —
	Categoria II. — Entrata per movimento di capitali	5,555,069.30
		+ 4,055,069.30
	Categoria III. — Spesa per operazioni per conto di terzi.	*per memoria*
	Categoria III. — Entrata per operazioni per conto di terzi	*per memoria*
	Categoria IV. — Spese per partite di giro	*per memoria*
	Categoria IV. — Entrata per partite di giro	*per memoria*
	RIEPILOGO.	
	Categoria I. — Entrata e spesa effettiva	— 4,055,069.30
	Categoria II. — Entrata e spesa per movimenti di capitali	+ 4,055,069.30
	Categoria III. — Entrata e spesa per operazioni per conto di terzi	*per memoria*
	Categoria IV. — Entrata e spesa per partite di giro	*per memoria*
		—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze
A. DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 1128.

LEGGE 8 giugno 1925, n. 866.

Ordinamento dell'Alto Comando dell'Esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Del capo di Stato Maggiore generale.

Art. 1.

La carica di capo di Stato Maggiore generale può essere ricoperta esclusivamente da ufficiale che rivesta il grado di maresciallo d'Italia, di generale d'esercito o di generale d'armata.

Egli è nominato con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Il capo di Stato Maggiore generale, per quanto riguarda, nell'ambito delle sue attribuzioni, la esecuzione delle deliberazioni della Commissione suprema di difesa, e per le eventuali operazioni di guerra, è alla diretta dipendenza del Presidente del Consiglio. E perciò egli concreta gli studi e le disposizioni necessarie per la coordinazione della organizzazione difensiva dello Stato, ed i piani di guerra, dando ai capi di Stato Maggiore della Regia marina e della Regia aeronautica le direttive di massima per il concorso della Regia marina e della Regia aeronautica nel raggiungimento di obbiettivi comuni.

Il capo di Stato Maggiore generale dipende invece dal Ministro per la guerra per quanto riguarda il Regio esercito. E perciò egli presiede in tempo di pace alla preparazione alla guerra dei quadri, delle truppe e dei relativi mezzi.

Esercita l'alta azione ispettiva sulle truppe, sui servizi e sulle scuole.

Egli deve essere consultato dal Ministro sulle principali questioni relative alla destinazione degli ufficiali generali e sulle questioni di massima riflettenti avanzamento, stato e governo disciplinare dei quadri dell'Esercito.

Il capo di Stato Maggiore generale, pertanto, in dipendenza di tali attribuzioni:

a) stabilisce i concetti fondamentali in base ai quali deve essere informata la preparazione alla guerra e comunica fin dal tempo di pace alle autorità interessate le direttive generali per l'organizzazione difensiva del territorio e per la determinazione dei compiti dei comandanti delle grandi unità durante il periodo della mobilitazione e della radunata, e all'inizio delle operazioni;

b) determina la formazione di guerra dell'Esercito e i criteri in base ai quali debbono essere effettuati gli studi e i provvedimenti esecutivi per la mobilitazione delle truppe, la predisposizione dei materiali, la organizzazione dei servizi;

c) predispone l'impiego degli ufficiali generali presso l'Esercito operante;

d) in relazione ai fondi stanziati in bilancio, stabilisce le esercitazioni annuali, comprese quelle combinate fra Esercito, Marina e Aeronautica, sempre quando l'azione della flotta o delle forze aeree non rappresenti che il necessario concorso alle operazioni delle forze di terra. Investe caso per caso dell'alta direzione delle esercitazioni, qualora non l'assuma egli stesso, altro ufficiale generale.

Art. 3.

Sono comprese più particolarmente nelle attribuzioni del capo di Stato Maggiore generale:

a) la compilazione degli studi riflettenti la sistemazione difensiva del territorio e le eventuali operazioni di guerra;

b) la compilazione dei documenti relativi alla formazione di guerra, alla mobilitazione, alla radunata dell'Esercito ed allo impianto e al funzionamento dei servizi;

c) le predisposizioni, con il concorso delle autorità interessate, per la protezione delle vie di comunicazione e le loro eventuali interruzioni, e per la vigilanza e la protezione costiera ed antiaerea;

d) lo studio delle questioni relative all'addestramento dell'Esercito;

e) lo studio della regolamentazione tattica, nonchè gli studi e le pubblicazioni storico-militari;

f) gli studi di massima relativi al reclutamento e all'ordinamento del Regio esercito e alla circoscrizione territoriale;

g) gli studi e le questioni di massima relativi alla organizzazione ed al funzionamento dei servizi in tempo di pace;

h) le disposizioni relative al reclutamento ed all'impiego degli ufficiali di Stato Maggiore.

Il capo di Stato Maggiore generale propone infine al Ministro per la guerra la ripartizione delle somme inscritte nel bilancio per la guerra a seconda delle necessità.

Art. 4.

Il capo di Stato Maggiore generale deve essere tenuto al corrente della situazione politica, per tutto quanto possa interessare l'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 5.

Il capo di Stato Maggiore generale deve essere tenuto al corrente della situazione politica e militare delle Colonie, e deve essere chiamato a dare parere sulle più importanti questioni relative all'organizzazione delle truppe coloniali e alla difesa delle Colonie.

Egli dovrà inoltre essere informato e consultato circa le operazioni militari coloniali che per la loro importanza richiedano o lascino presumere la partecipazione di reparti e mezzi metropolitani.

Dette questioni gli saranno segnalate dal Ministro competente pel tramite del Ministro per la guerra.

Art. 6.

Ogni qualvolta il Governo o il Ministro per la guerra convochino Commissioni straordinarie per lo studio di questioni interessanti la preparazione della Nazione alla guerra, faranno parte di esse il capo di Stato Maggiore generale e le persone da lui designate a titolo consultivo.

Il capo di Stato Maggiore generale fa parte, con voto consultivo, del Comitato deliberativo della Commissione suprema di difesa.

Art. 7.

Per l'esercizio delle sue funzioni il capo di Stato Maggiore generale ha alla sua dipendenza:

a) gli ufficiali generali comandanti designati d'armata;

b) il sottocapo di Stato Maggiore generale;

c) i generali a disposizione per le varie armi.

Egli potrà inoltre valersi dell'opera degli altri membri del Consiglio dell'esercito, di cui al successivo art. 11, per quegli altri incarichi che credesse di affidare loro.

Per l'esecuzione degli studi e la emanazione delle disposizioni inerenti alle sue attribuzioni, il capo di Stato Maggiore generale dispone dello Stato Maggiore del Regio esercito.

Art. 8.

Sono posti sotto l'alta direzione del capo di Stato Maggiore generale, la Scuola di guerra, le altre scuole e accademie militari, per l'indirizzo e il coordinamento degli studi e delle esercitazioni, nonchè l'Istituto geografico militare per quanto riguarda l'indirizzo dei lavori che vi si compiono.

Art. 9.

Il capo di Stato Maggiore generale in tempo di guerra esercita le attribuzioni stabilite per la sua carica dal regolamento sul servizio in guerra.

Egli lascia presso il Ministero della guerra gli organismi necessari a provvedere alla continuità d'indirizzo delle funzioni territoriali dello Stato Maggiore del Regio esercito.

Del sottocapo di Stato Maggiore generale.

Art. 10.

Il sottocapo di Stato Maggiore generale coadiuva il capo di Stato Maggiore generale nel disimpegno delle sue attribuzioni e compie gli speciali incarichi, relativi a tali attribuzioni, che gli vengono affidati dal capo di Stato Maggiore generale.

Sostituisce il capo di Stato Maggiore generale in caso di assenza o di impedimento di questo e lo rappresenta per quanto riguarda l'Esercito. Deve avere almeno il grado di generale di corpo d'armata e sarà nominato con decreto Reale udito il Consiglio dei Ministri.

Del Consiglio dell'esercito.

Art. 11.

Il Consiglio dell'esercito si compone:

a) del capo di Stato Maggiore generale, presidente;

b) dei quattro generali comandanti designati d'armata;

c) di tre altri generali d'esercito, d'armata o di corpo d'armata;

d) del sottocapo di Stato Maggiore generale.

Gli ufficiali generali di cui alla lettera c) sono nominati per decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra alla fine di ogni anno e durano in carica per l'anno successivo. Essi possono essere riconfermati.

Al Consiglio dell'esercito è addetto un ufficio di segreteria che sarà formato volta per volta con ufficiali dello Stato Maggiore del Regio esercito.

Art. 12.

Il Consiglio dell'esercito è l'organo consulente del capo di Stato Maggiore generale sulle più importanti questioni relative all'organizzazione, al funzionamento, alla mobilitazione dell'Esercito e alla difesa nazionale.

Art. 13.

Indipendentemente dalla consulenza del Consiglio dell'esercito, il capo di Stato Maggiore generale potrà consultare, per questioni di importanza eccezionale, i marescialli d'Italia ed il grande ammiraglio.

Art. 14.

Ogni qualvolta debbansi trattare questioni attinenti alla difesa delle coste e al coordinamento della preparazione e dell'impiego delle forze di terra e di mare, o questioni attinenti ad ordinamenti militari che possano interessare contemporaneamente oltre il Regio esercito, anche la Regia marina e la Regia aeronautica (o una di queste) il Consiglio dell'esercito si riunirà in assemblea plenaria col Comitato degli ammiragli e col Consiglio dell'aeronautica (o con quello solo interessato di tali consessi) per deliberazione presa di concerto tra i Ministri interessati.

Per la trattazione di determinate questioni potranno di volta in volta essere chiamati a far parte del Consiglio dell'esercito, con voto consultivo, ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica ed eventualmente funzionari di altri Ministeri e personalità civili che abbiano speciale competenza in materia.

Art. 15.

Il Consiglio dell'esercito è convocato dal capo di Stato Maggiore generale ogni volta egli reputi necessario averne il parere. Il capo di Stato Maggiore generale stabilisce gli argomenti da discutere e l'ordine dei lavori. Quando egli non possa intervenire alla seduta, la presidenza è assunta dal più elevato in grado o più anziano dei presenti.

Art. 16.

Il Consiglio dell'esercito cessa di funzionare all'atto della mobilitazione e per tutta la durata della guerra.

Dei generali comandanti designati d'armata.

Art. 17.

Gli ufficiali comandanti designati d'armata in base alle direttive che ricevono dal capo di Stato Maggiore generale eseguiscono gli studi e presiedono alle disposizioni per l'organizzazione della difesa nella zona loro assegnata e per la preparazione alla guerra delle rispettive armate.

Essi svolgono inoltre azione ispettiva sulla preparazione dei quadri e delle truppe delle grandi unità territoriali poste alla loro dipendenza, sull'efficienza dei servizi e sulle predisposizioni di mobilitazione delle unità stesse.

Disimpegnano inoltre quegli eventuali incarichi che sono loro affidati dal Ministro per la guerra o dal capo di Stato Maggiore generale.

Dello Stato Maggiore del Regio esercito.

Art. 18.

L'ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito è stabilito con decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra, udito il capo di Stato Maggiore generale.

Lo Stato Maggiore del Regio esercito è alle dirette dipendenze del capo di Stato Maggiore generale per l'esecuzione delle funzioni di cui al precedente art. 7.

Art. 19.

E' abolito il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 20, ed ogni disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1129.

LEGGE 28 maggio 1925, n. 875.

Conversione in legge del R. decreto 18 settembre 1924, n. 1605, sulla ricostruzione o riparazione di edifici pubblici provinciali o comunali o appartenenti ad Enti morali aventi scopo di beneficenza o di uso pubblico, distrutti o danneggiati da terremoti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 18 settembre 1924, numero 1605, relativo a disposizioni per la ricostruzione o riparazione di edifici pubblici provinciali o comunali o appartenenti ad Enti morali aventi scopo di beneficenza o di uso pubblico, distrutti o danneggiati da terremoti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — ROCCO — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1130.

REGIO DECRETO 4 maggio 1925, n. 842.

Istituzione di un Comando di marina nel Dodecanneso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1150, relativo alla costituzione dei comandi navali;
Visto il decreto del Ministro per la marina 6 ottobre 1923, che istituiva il Comando superiore navale del Dodecanneso;
Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato all'unanimità parere favorevole;
Sulla proposta del Ministro per la marina di concerto con quello per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito un Comando di marina nel Dodecanneso, con sede a Rodi, o in quell'altra località che sarà designata dal Nostro Ministro per la marina, di concerto con quello per gli affari esteri.
A detto Comando sarà preposto un capitano di vascello o di fregata.

Art. 2.

Le unità navali dislocate di stazione nelle acque del Dodecanneso ed i servizi della Regia marina in quelle isole passeranno alla diretta dipendenza del Comando di marina.

Art. 3.

E' istituito a Portolago (Lero) un Comando di base navale, al quale è preposto un capitano di corvetta. Detto Comando è alla diretta dipendenza del Comando di marina del Dodecanneso, ed ha le stesse attribuzioni stabilite dall'ordinamento e regolamento delle difese marittime, per i Comandi delle difese stesse.

Art. 4.

E' abrogata qualsiasi disposizione contraria a quelle emanate col presente decreto, compreso il decreto del Ministro per la marina in data 6 ottobre 1923, che istituiva il Comando superiore navale del Dodecanneso.

Il presente decreto andrà in vigore dal 16 maggio 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 52. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1131.

REGIO DECRETO 7 maggio 1925, n. 847.

Applicazione di diritti sulle iscrizioni nei ruoli compilati dalla Camera di commercio e industria di Piacenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 50 lettera *b*) ed il successivo art. 51 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;
Vista la deliberazione 16 aprile 1925 del Commissario governativo della Camera di commercio e industria di Piacenza;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Camera di commercio e industria di Piacenza è autorizzata a prelevare un diritto di L. 50 sulle iscrizioni e reiscrizioni in uno dei ruoli di cui alla lettera *b*) dell'art. 3 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 57. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1132.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 maggio 1925, n. 850.

Cessione d'immobili demaniali al comune di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro per la pubblica istruzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata in forma pubblica amministrativa il 21 aprile 1925 in Campidoglio fra S. E. il Ministro per le finanze ed il Ministro per la istruzione da una parte e il Commissario Regio del comune di Roma dall'altra, concernente la cessione in piena proprietà al comune di Roma dei beni demaniali del Colle Capitolino e di Monte Mario e la cessione in uso del Colle Oppio, della Villa Celimontana esclusi i fabbricati, e dell'ex Convento di Sant'Agostino e gli obblighi che in relazione si assume il Comune specificati nella convenzione stessa.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 63. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1133.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 maggio 1925, n. 851.

Approvazione della convenzione 13 maggio 1925 concernente l'acquisto, per parte dello Stato, del fabbricato di via Dogana Vecchia in Roma di proprietà degli Istituti Francesi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione in data 13 maggio 1925 stipulata in forma pubblica amministrativa presso il Provveditorato generale dello Stato (Minitero delle finanze), mediante la quale lo Stato acquista, per la migliore sistemazione degli uffici del Senato del Regno, il fabbricato di via Dogana Vecchia in Roma, di proprietà degli Istituti Francesi, attiguo al Palazzo Madama.

Art. 2.

E' fatto obbligo agli occupatori, a qualunque titolo, dello stabile suddetto di sgombrare il fabbricato entro il termine improrogabile del 31 dicembre 1925, in deroga ad ogni diversa disposizione o concessione speciale, legislativa o contrattuale.

Qualora, alla scadenza del cennato termine, l'immobile o parte di esso non fosse rilasciato, l'Amministrazione del demanio procederà all'occupazione forzata in via amministrativa, richiedendo direttamente, se del caso, l'assistenza della forza pubblica.

Art. 3.

Si autorizza lo stanziamento della somma di L. 2,800,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, del corrente esercizio finanziario per provvedere al pagamento del prezzo dello stabile suindicato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 64. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1134.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 maggio 1925, n. 855.

Classificazione in 1ª categoria di determinate opere di bonifica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 913, col quale sono state estese le disposizioni legislative in materia di bonificamento alle nuove Provincie;
Visti gli articoli 2 e 3 del testo unico di leggi sulle bonificazioni 30 dicembre 1923, n. 3256;
Considerata la necessità di provvedere alla classifica in prima categoria delle opere di bonifica del residuo territorio difettoso di scolo del Friuli orientale sino all'Isonzo incluso il comprensorio della bonifica della Vittoria, nelle provincie di Udine e di Trieste; della Bassa Friulana tra la Stradalta e il mare, in provincia di Udine; e di Argenta, Filo e Longastrino, in provincia di Ferrara, per renderne possibile la pronta esecuzione, reclamata da urgenti esigenze di risanamento igienico e di assetto agricolo e sociale di vasti territori;
Ritenuto che sulla necessità e convenienza di tale classificazione si sono favorevolmente pronunziati i corpi consultivi dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono classificate in prima categoria, a termini dell'articolo 2 della legge (testo unico) 30 dicembre 1923, n. 3256, le opere di bonifica del residuo territorio difettoso di scolo del Friuli orientale sino all'Isonzo incluso il comprensorio della bonifica della Vittoria nelle provincie di Udine e Trieste; della Bassa Friulana, tra la Stradalta e il mare in provincia di Udine; e di Argenta, Filo e Longastrino, in provincia di Ferrara.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 68. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1135.

REGIO DECRETO 14 maggio 1925, n. 861.

Applicazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive estensioni e modificazioni, al personale del cessato regime appartenente all'Amministrazione mineraria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440;

Visto il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1380;

Visto il R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2829, che estende il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, al personale proveniente dai ruoli della cessata Amministrazione austro-ungarica;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

Visto il R. decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I consiglieri montanistici già appartenenti alla VII classe di rango i quali hanno ottenuto, in applicazione del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1380, il grado, le funzioni ed il trattamento economico degli ingegneri del Real corpo delle miniere saranno collocati, alla data di applicazione del presente decreto, nel grado 8° del gruppo *A* con le funzioni di ingegnere principale del Real corpo delle miniere e sarà agli stessi attribuito lo stipendio del grado 8° con l'anzianità loro attribuita nel grado conferito all'atto dell'assimilazione per effetto delle disposizioni di cui al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1380.

Art. 2.

I consiglieri montanistici predetti i quali abbiano disimpegnato per almeno tre anni le funzioni di direttore o di vice direttore o di capo servizio in una miniera erariale delle nuove Provincie potranno essere promossi per merito comparativo, su parere favorevole del Consiglio d'amministrazione del Real corpo delle miniere, al grado 7° del gruppo *A* con le funzioni di ingegnere capo di 2ª classe del Real corpo delle miniere e con anzianità decorrente ai fini dell'attribuzione del nuovo stipendio dalla data di promozione alla VII classe di rango tenuto conto dell'arrotondamento di anzianità al 1° luglio 1920 e delle abbreviazioni di periodo già attribuite a norma del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1380.

Art. 3.

I cassieri ed i controllori montanistici, i quali in applicazione dell'art. 18 del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1380, furono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi attribuiti al grado di archivista con lo stipendio massimo inerente al grado stesso, sono collocati, alla data di applicazione del presente decreto, nel grado 9° del gruppo *C* - archivista capo, e con lo stipendio iniziale del grado stesso.

Art. 4.

Il personale di cancelleria, i sotto impiegati, e gli inservienti addetti ai servizi tecnici ed amministrativi con non meno di 20 anni di servizio civile complessivo dalla nomina a cancellista, sotto impiegato, inserviente, i quali siano riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione per il personale del Real corpo delle miniere, potranno essere collocati nel grado 10° del gruppo *C* - primo archivista, con lo stipendio iniziale del grado stesso.

Art. 5.

I sotto impiegati ed inservienti addetti ai servizi tecnici ed amministrativi, i quali contino non meno di 12 anni di servizio civile dalla nomina a sotto impiegato od inserviente e che siano riconosciuti meritevoli dal Consiglio d'amministrazione per il personale del Real corpo delle miniere, potranno essere collocati nel grado 11° del gruppo *C* - archivista, con lo stipendio iniziale del grado stesso.

Art. 6.

Tutti gli altri sotto impiegati od inservienti saranno collocati nel grado 12° del personale del gruppo *C* - applicato, con anzianità utile, agli effetti della progressione dello stipendio inerente al predetto grado, dalla data di nomina o promozione all'impiego civile.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° dicembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 74. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1136.

REGIO DECRETO 17 maggio 1925, n. 864.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'ampliamento del campo di aviazione di Sarzana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella sopra richiamata;

Sulla proposta del Commissario per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie per l'ampliamento del campo di aviazione di Sarzana in territorio del comune di Sarzana, e cioè:

a sud: m. 400 × 150 circa fino alla sponda sinistra del fiume Magra;

ad ovest: m. 750 × 140 circa;

ad est: m. 700 × 20 circa.

Art. 2.

All'espropriazione dei beni immobili all'uopo occorrenti e che saranno designati del predetto Commissario sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Art. 3.

Le espropriazioni ed i relativi lavori saranno compiuti nel termine di un anno a decorrere dalla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1925.

Atti del Governo, registro 237, foglio 77. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1137.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 24 maggio 1925, n. 873.

47ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 24 maggio 1925, sul decreto che autorizza una 47ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25.

MAESTA',

Nel prossimo luglio la città di Padova celebrerà il primo centenario del proprio Museo civico, ove si raccolgono importanti cimeli e ricordi del patrio Risorgimento

Il Governo della Maestà Vostra ha deliberato di concedere al Comitato cittadino, costituitosi per tale celebrazione, un contributo di L. 25,000 che, a norma della facoltà consentita dall'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, può essere attinto al fondo di riserva per le spese impreviste.

Il seguente schema di decreto, che il riferente si onora di rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, autorizza tale prelevamento e l'assegnazione della somma al bilancio del Ministero della pubblica istruzione per il corrente esercizio finanziario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-1925, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 11,026,557, rimane disponibile la somma di L. 3,973,443;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 326 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, è autorizzata una 47ª prelevazione nella somma di L. 25,000 da assegnare al cap. n. 98: « Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte di proprietà pubblica e privata - Sussidi a musei, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1925.

Atti del Governo, registro, 237, foglio 79. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1138.

REGIO DECRETO 24 maggio 1925, n. 874.

Modificazione all'ordinamento della Regia accademia navale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 marzo 1915, n. 495, che approva l'ordinamento della Regia accademia navale, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio superiore di marina il quale ad unanimità ha dato parere favorevole:

Sulla proposta del Nostro Ministro *ad interim* per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'ordinamento della Regia accademia navale, approvato con R. decreto 14 marzo 1915, n. 495, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il disposto del n. 4 dell'art. 12 è sostituito dal seguente:

« Agli allievi ed aspiranti sono concessi esami di riparazione solo quando nella prima sessione di esami siano stati riprovati in non più di tre materie. Gli allievi che non avranno conseguita l'idoneità nell'attitudine professionale alla fine della campagna, o alla fine del corso a terra pel caso speciale indicato nel precedente paragrafo *b*), i riprovati in più di tre materie nella prima sessione di esami ed i riprovati anche in una sola materia negli esami di riparazione ripeteranno l'anno scolastico ».

b) Il disposto del 3° capoverso dell'art. 16 è modificato come segue:

« Al termine di detta campagna sosterrà gli esami di riparazione, se era stato riprovato in non più di tre materie, o verrà nuovamente giudicato in merito alla sua attitudine professionale, se questa era precedentemente deficiente ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 80. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1139.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 11 giugno 1925, n. 882.

Obbligo al Provveditorato generale dello Stato di decidere sulle provviste per gli uffici statali e per determinati servizi.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza dell'11 giugno 1925, sul decreto concernente l'obbligo al Provveditorato generale dello Stato di decidere sulle provviste per gli uffici statali e per determinati servizi.

SIRE,

La preoccupazione di evitare qualsiasi sperpero nelle spese per le Amministrazioni statali ha indotto l'Amministrazione finanziaria a concretare alcune norme che diano al Provveditorato generale dello Stato, i poteri ed i mezzi per contenere nei più ristretti limiti compatibili con le esigenze dei servizi, tutte le provviste e particolarmente le forniture di carta, buste, stampati, oggetti di cancelleria e simili.

Dette norme hanno un duplice scopo: mantenere la spesa per le accennate provviste entro quei giusti limiti che sono richiesti dalle necessità dei vari servizi ed ottenere che la qualità, i tipi, i formati delle carte, degli stampati e gli oggetti da fornire siano stabiliti dal competente Provveditorato generale dello Stato con un criterio uniforme per tutti gli uffici statali sottraendone la scelta alle iniziative dei singoli funzionari.

Ciò consentirà di regolare il servizio dei rifornimenti con quel rigido senso di economia col quale è sempre devoroso amministrare il pubblico denaro, e in questo caso conforta l'esempio eloquentemente ammonitore di Paesi stranieri che, pur avendo una finanza assai più prospera della nostra, quale ad esempio la Svizzera, l'Inghilterra e gli Stati Uniti d'America, pongono ogni studio per ottenere tutte le possibili economie nella gestione di tali spese.

Per dare esecuzione al proposito sopra espresso ho predisposto l'accluso schema di decreto che mi onoro proporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto 18 gennaio 1923, n. 94;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Provveditorato generale dello Stato ha l'obbligo di curare che le carte, le buste, gli stampati, gli oggetti di cancelleria, le macchine, le tappezzerie, i locali d'ufficio, i mobili e quant'altro occorra per le Amministrazioni dello Stato e per gli stabilimenti tipografici statali, eccezione fatta per l'Istituto geografico militare, per l'Istituto idrografico della Regia marina e per quelli dell'Amministrazione delle carceri, sia fornito nei più ristretti limiti compatibili con le esigenze dei vari servizi.

E' perciò data facoltà al medesimo di procedere a tutti gli accertamenti necessari perchè le provviste siano effettuate in correlazione agli effettivi bisogni, di stabilire i tipi e i formati delle carte da corrispondenza e delle buste, comprese quelle per i Gabinetti delle LL. EE. i Ministri, ed i tipi di tutti gli altri oggetti, prodotti, suppellettili e locali che necessitano ai vari uffici statali.

Art. 2.

Spetta al Provveditorato generale dello Stato apportare le opportune variazioni al formato dei modelli in uso, stabilire quello dei nuovi modelli, sentita, ove occorra, l'Amministrazione interessata, e scegliere il procedimento meno dispendioso per la stampa.

Art. 3.

Prima di provvedere alla stampa di qualche modello cui debbano introdursi varianti di lieve importanza, il Provveditorato generale dello Stato esamina e decide se le eventuali rimanenze del modello da stampare possono essere egualmente utilizzate.

Art. 4.

Per le pubblicazioni di testo e per quelle comprendenti testi e tabelle, il formato delle pubblicazioni, i corpi di carattere pel testo e per le tabelle, gli spazi in bianco, la disposizione delle tabelle e il tipo della carta sono stabiliti dal Provveditorato generale dello Stato, d'accordo con l'Amministrazione interessata, per contenere la spesa entro giusti limiti.

Art. 5.

Il tipo delle intestazioni deve essere uniforme per tutte le Amministrazioni.

Art. 6.

Nella copia degli schemi di Regi decreti e di Regi decreti-legge l'uso del foglio intero dev'essere limitato esclusiva-

mente a quei provvedimenti che richiedono uno spazio superiore ad una pagina e mezzo.

Art. 7.

Per le relazioni ufficiali, escluse quelle a S. M. il Re, e per la corrispondenza d'ufficio è prescritto l'uso della carta tipo 3 delle forniture di Stato, rispettivamente nei formati protocollo (cent. 21 × 30) e processo (cent. 19 × 27).

Tutte le Amministrazioni dello Stato hanno l'obbligo di fare uso del mezzo foglio in tutti i casi nei quali non sia necessario impiegare il foglio intero per la corrispondenza da redigere o da copiare.

Art. 8.

Per l'invio di corrispondenze, documenti, plichi, ecc. debbono essere usate buste di dimensioni proporzionate alla carta da spedire.

Art. 9.

E' vietato al Provveditorato generale dello Stato di somministrare carta da lettere e buste non intestate, ed oggetti che non abbiano stretta attinenza al servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 88. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1140.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 giugno 1925, n. 885.

Cessione alla provincia dell'Istria ed ai Comuni della stessa e del circondario di Volosca dei residui d'imposte ex regime dovuti allo Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2954;
Visto il R. decreto 2 ottobre 1924, n. 2192;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I residui d'imposte ex regime, dovuti allo Stato nella provincia dell'Istria e nel circondario di Volosca, esigibili nelle rate di giugno 1925 e successive, sono ceduti alla Provincia suddetta ed ai Comuni della stessa e del circondario di Volosca.

La ripartizione dei residui di cui al comma precedente sarà fatta in ragione di una metà alla Provincia suddetta e dell'altra metà al Comune cui ciascun elenco o ruolo si riferisce.

Art. 2.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di dettare le norme per l'esecuzione del presente decreto che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 95. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1141.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 giugno 1925, n. 883.

Norme per le promozioni del personale postale telegrafico e telefonico in applicazione del R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395, e successive modificazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;
Visto il R. decreto 8 maggio 1924, n. 843;
Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive estensioni e modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3208;
Udito il Consiglio di amministrazione;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutte le designazioni e promozioni nel personale postale telegrafico e telefonico, comunque fatte a norma del precedente ordinamento, in applicazione al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, e non ancora risultanti da decreti registrati alla Corte dei conti, debbono essere rivedute dal Consiglio di amministrazione di cui all'art 2 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520.

E' in facoltà del Consiglio stesso di addivenire ad esclusioni ed a nuove designazioni con insindacabile giudizio.

Il Consiglio di amministrazione forma le definitive graduatorie determinando l'ordine dei dichiarati promovibili con valutazione complessiva dei rispettivi titoli e requisiti indipendentemente dalle norme emanate in applicazione dell'articolo 135 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 2.

Le promozioni avranno la decorrenza dal 1° dicembre 1923.

I funzionari di qualsiasi grado, gruppo o ruolo in servizio a tale data, dispensati con le norme del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, ed ai sensi dell'art. 48 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, o comunque cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1923, non sono promovibili e perciò non sono

ammessi ai concorsi ed agli scrutini, ed i posti già da loro occupati si intendono vacanti al 1° dicembre 1923.

I posti che si renderanno disponibili per effetto della opzione dal gruppo *A* al gruppo *B* o viceversa, sono conferiti a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione a datare dal 1° dicembre 1923 ed a norma del precedente articolo.

Art. 3.

Tutti i posti comunque resisi o che si renderanno disponibili successivamente al 1° dicembre 1923 e fino al 31 dicembre 1925 nel grado 10° e 11° dei gruppi *A* e *B*, verranno conferiti, in deroga alle disposizioni vigenti, agli aventi diritto al passaggio alla categoria superiore, in virtù dell'art. 47 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Art. 4.

Tutte le deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione in esecuzione del presente decreto sono insindacabili, e contro i provvedimenti emanati in conseguenza di esse non è ammesso che il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per incompetenza o violazione di legge.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 89. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1142.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1925, n. 886.

Ritenuta sull'aggio dei ricevitori del lotto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi e dei decreti legislativi sul lotto, approvato con R. decreto-legge 19 marzo 1908, n. 152;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comma 1° dell'art. 56 del testo unico approvato con R. decreto 19 marzo 1908, n. 152, già modificato dall'articolo 2 del Luogotenenziale decreto-legge 19 giugno 1919, n. 1180, e dall'art. 12 del R. decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1520, è modificato come segue:

« Con effetto dal 1° luglio 1925, la trattenuta a favore della Cassa sovvenzioni per gli impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione, è di un settimo degli aggi annualmente liquidati a ciascun banco del lotto, oltre le L. 5000 ».

Art. 2.

All'art. 83 — disposizioni transitorie — del testo unico 19 marzo 1908, n. 152, è sostituito il seguente:

« Ai semplici effetti dell'ammissione ai concorsi, si accresce di un sesto la parte di aggio lordo eccedente le lire 5000, a tutti i ricevitori, di cui all'art. 82, sino a quando non siano loro applicabili le disposizioni dell'art. 56 ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 94. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1143.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 giugno 1925, n. 887.

Sistemazione degli ufficiali già in S. A. P. rimasti sprovvisti di impiego e di pensione per la cessazione dell'invalidità di guerra, e per la reinscrizione nei quadri degli ufficiali delle categorie in congedo già invalidi di guerra, nonchè dei sottufficiali di carriera venuti a trovarsi in condizioni analoghe.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 1° febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sulla riforma tecnico-giuridica delle norme vigenti sulle pensioni di guerra, e successive modificazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 2 aprile 1916, n. 486, col quale viene disposto che la dichiarazione di congedo assoluto tiene luogo del decreto di collocamento a riposo per gli ufficiali di complemento, di milizia territoriale, e per i militari di truppa di terra e di mare e della Regia guardia di finanza, resi permanentemente inabili al servizio;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 20 aprile 1920, n. 453, relativo alla sistemazione degli ufficiali esuberanti per riduzione di ruoli organici, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177, circa gli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, quale fu modificato dal R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali del Regio esercito, collocati a riposo dal S. A. P. e provveduti di assegno rinnovabile delle prime otto categorie del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per infermità contratta o aggravata o occasionata da servizio di guerra, ai quali venga soppresso o non sia rinnovato l'assegno perchè riconosciuti idonei a riassumere servizio, sono estese le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 2 aprile 1916, n. 486, sempre che alla data del relativo accertamento sanitario, o alla data della domanda di accertamento sanitario seguito da giudizio positivo non siano trascorsi più di tre anni dal collocamento a riposo o dal collocamento in aspettativa seguito da collocamento a riposo, e sempre che, prima della cessazione dell'assegno non abbiano superato i limiti di età previsti dalla legge d'avanzamento per il loro grado.

Art. 2.

Con decisione insindacabile del Ministro per la guerra, previo accertamento della esistenza delle condizioni fisiche e delle altre qualità professionali richieste per gli ufficiali in S. A. P. analogo trattamento potrà essere fatto, a domanda, agli ufficiali che abbiano cessato dal servizio effettivo da oltre tre anni, e per i quali si verifichino le altre condizioni di cui al precedente articolo.

La domanda deve essere presentata entro tre mesi dalla notificazione del decreto, col quale viene soppresso l'assegno o ne viene negata la rinnovazione, o entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, per gli ufficiali ai quali alla predetta data di pubblicazione, era stato già notificato il decreto col quale fu loro soppresso l'assegno o ne fu negata la rinnovazione.

Art. 3.

Agli ufficiali che non conseguano la riammissione in servizio nei casi e modi di cui ai precedenti articoli, ed agli ufficiali che, dopo il collocamento a riposo dal S. A. P. con assegno rinnovabile di guerra, vengano riconosciuti permanentemente idonei ai soli servizi sedentari, quando non abbiano diritto a trattamento di quiescenza per anzianità di servizio, è concesso il trattamento stabilito per gli ufficiali riformati con effetto dal giorno successivo alla scadenza del trattamento di invalidità, sempre che non si tratti di ufficiali assunti in un servizio civile in base a disposizioni riguardanti gli invalidi di guerra ed ancorchè abbiano rinunciato o rinuncino all'impiego conseguito, o non si tratti di ufficiali che possiedono redditi di qualsiasi natura i quali ammontino almeno al doppio dell'assegno che loro potrebbe spettare.

Ai fini della eventuale liquidazione dell'assegno o della pensione di riforma, si considera come sempre raggiunto il limite minimo di servizio all'uopo richiesto; e gli anni di servizio effettivamente prestato vengono calcolati in aggiunta a tale limite senza però che possa essere oltrepassato il limite previsto dall'art. 96 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, modificato dall'art. 12 del R. decreto 18 novembre 1920, n. 1626.

In nessun caso però l'assegno o la pensione di riforma eventualmente spettante potrà superare i 9 decimi dell'ammontare della pensione di guerra di 8ª categoria che sarebbe liquidata in base al grado e secondo le norme di cui all'articolo 15 del R. decreto n. 1491 del 12 luglio 1923.

Art. 4.

Agli ufficiali riammessi in servizio per il periodo in cui debbono essere considerati in aspettativa per infermità provenienti da cause di servizio, sono applicabili le disposizioni degli articoli 7 ed 8 del decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62, limitatamente al tempo in cui le disposizioni stesse rimasero in vigore.

Gli ufficiali medesimi possono, a domanda, essere collocati in posizione ausiliaria speciale, sempre che tale collocamento sia stato accordato, a domanda, ad ufficiali pari grado della stessa arma o corpo meno anziani di età.

Art. 5.

Gli ufficiali di cui al precedente art. 3 possono essere iscritti, a domanda, ed a seconda dell'età e dell'idoneità fisica nei ruoli della riserva o di complemento, salvo eventuale iscrizione d'autorità nei ruoli della riserva per gli ufficiali che ottengono trattamento di quiescenza per anzianità di servizio.

Art. 6.

Gli ufficiali delle categorie in congedo ai quali non venga rinnovato l'assegno, o venga soppressa la pensione o venga liquidata una indennità di guerra per una volta tanto, possono essere reiscritti, a domanda, nei ruoli di provenienza purchè si verifichino a loro riguardo le condizioni richieste per poter permanere nella posizione avuta precedentemente al collocamento a riposo o all'invio in congedo assoluto.

In caso contrario possono essere iscritti nella categoria cui sarebbero stati trasferiti ove il collocamento a riposo o l'invio in congedo assoluto non fossero avvenuti, a far tempo dalla data di riconoscimento della riacquistata idoneità fisica, anche condizionata.

Tale reinscrizione si attua col medesimo grado e la medesima anzianità goduta dall'ufficiale se la domanda sia presentata entro tre mesi dalla notificazione del decreto che nega la rinnovazione dell'assegno o sopprime la pensione o concede un'indennità di guerra per una volta tanto, o entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto per gli ufficiali ai quali fu già notificato prima della data di pubblicazione predetta il decreto col quale fu loro soppresso l'assegno o ne fu negata la rinnovazione o fu liquidata una indennità di guerra per una volta tanto.

Se la domanda sia presentata oltre tale termine, si attua con una perdita di anzianità corrispondente al tempo lasciato trascorrere oltre il termine predetto.

Art. 7.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, anche ai sottufficiali di carriera del Regio esercito, collocati in congedo o a riposo e provveduti di assegno rinnovabile delle prime otto categorie del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per infermità contratta o aggravata o occasionata da servizio di guerra, ai quali venga soppresso o non sia rinnovato l'assegno perchè riconosciuti idonei a riassumere servizio, a condizione però che non abbiano titolo a pensione vitalizia per anzia-

nità di servizio. Il disposto del precedente art. 3 è esteso, in quanto applicabile, a quelli dei sottufficiali anzidetti che, prima del congedamento siano già stati ammessi alla 2ª rafferma.

La riassunzione in servizio dei sottufficiali avrà luogo anche se essi non siddisfacciano alle condizioni all'uopo richieste in via normale dall'art. 3 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, quale fu modificato dal R. decreto legislativo 11 gennaio 1923, n. 10, nè sarà di ostacolo la condizione di ammogliato per coloro che abbiano compiuto 10 anni di servizio militare, considerando come tale anche il tempo passato in congedo o in pensione.

Questo periodo di tempo sarà considerato agli effetti matricolari come trascorso in licenza di convalescenza.

Art. 8.

I sottufficiali di cui all'articolo precedente riconosciuti idonei ad incondizionato servizio e che non conseguano la riammissione in servizio saranno collocati nella posizione di congedo illimitato se appartenenti per età a classe tuttora vincolata al servizio. Altrimenti saranno collocati in congedo assoluto.

Quelli dei detti sottufficiali i quali siano invece riconosciuti permanentemente idonei ai soli servizi sedentari saranno collocati nella posizione di congedo assoluto per riforma.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 96. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1144.

REGIO DECRETO **24 maggio 1925, n. 872.**

Approvazione di varianti al piano regolatore della città di Cuneo, di cui alla legge 26 giugno 1913, n. 807, e al R. decreto 12 maggio 1921, n. 709.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 26 giugno 1913, n. 807, con la quale fu approvato il piano regolatore della città di Cuneo;

Visto il Nostro decreto 12 maggio 1921, n. 709, relativo a modificazione del detto piano;

Vista la domanda con la quale il sindaco di Cuneo, in base a deliberazione consiliare 30 maggio 1924, chiede che siano approvate talune varianti al piano stesso, quale risulta dalla legge 26 giugno 1913 e dal decreto citato;

Considerato che tali varianti consistenti nella riduzione della lunghezza di due arterie e nella eliminazione di portici sono state suggerite dalla necessità di evitare spese gravose di espropriazione e difficoltà di ricostruzione;

Ritenuto che l'istruttoria seguita è regolare e che, nel tempo prescritto per le pubblicazioni non sono sorti reclami;

Uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le modificazioni al piano regolatore di Cuneo, risultanti dalla planimetria in iscala 1:2000 vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

L'art. 9, lettera *b*) delle norme di esecuzione del piano allegate alla legge 26 giugno 1913 è pertanto così modificato: « *b*) sulla fronte dei caseggiati che prospettano il piazzale della stazione ».

Del pari è modificata la leggenda scritta sul disegno del piano, sopprimendosi al n. 6 le parole: « e sul lato a valle delle due diagonali che partono dal piazzale della stazione verso est e verso sud ».

Restano fermi il termine stabilito per l'attuazione del piano con la legge 26 giugno 1913, n. 807, l'obbligo del contributo e le altre disposizioni della legge stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 78. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1145.

REGIO DECRETO **8 marzo 1925, n. 856.**

Autorizzazione al Regio conservatorio di musica di Milano ad accettare una donazione per l'istituzione di una borsa di studio.

N. 856. R. decreto 8 marzo 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Regio conservatorio di musica di Milano, viene autorizzato ad accettare la donazione della signora Angela Zambelli vedova Finzi, per la istituzione di una borsa di studio per un alunno della scuola di pianoforte.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1925.

Numero di pubblicazione 1146.

REGIO DECRETO-LEGGE **14 giugno 1925, n. 884.**

Costituzione dell'Azienda per i servizi telefonici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 180 del 22 marzo 1903;

Vista la legge n. 1405 del 30 settembre 1920;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 1243 del 15 giugno 1919;
Visto il R. decreto-legge n. 1824 del 23 novembre 1921;
Visto il R. decreto n. 182 del 17 febbraio 1924;
Visto il R. decreto-legge n. 1460 del 25 settembre 1924 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge n. 1825 del 13 novembre 1924;
Visto il R. decreto-legge n. 520 del 23 aprile 1925;
Sentito il Consiglio di amministrazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le attribuzioni spettanti al Ministero delle comunicazioni per i servizi telefonici sono conferite ad una speciale azienda, posta sotto la dipendenza del Ministero delle comunicazioni, che assume la denominazione di Azienda per i servizi telefonici.

Art. 2.

L'Azienda di cui all'articolo precedente provvede:

1° alla gestione dei servizi interurbani non concessi all'industria privata;

2° alla costruzione di nuove linee colleganti direttamente fra loro capoluoghi di Provincia o di Regione;

3° alla vigilanza, ai controlli e ad ogni altra attribuzione o facoltà riservata allo Stato per i servizi telefonici in concessione.

Compete esclusivamente all'Azienda la costruzione e l'esercizio delle linee telefoniche interurbane di cui al precedente comma.

Detta Azienda può affidare alla industria privata i lavori di costruzione e di manutenzione delle linee.

Ha inoltre facoltà di stipulare accordi con l'Amministrazione postale e telegrafica per la costruzione e la manutenzione di linee aeree su palificazioni della stessa Amministrazione.

Può altresì affidare alla industria privata l'esercizio di uffici telefonici interurbani nelle località ove coesista insieme alla centrale interurbana dell'Azienda, una centrale interurbana sociale, e in genere ogni altro lavoro o prestazione.

Art. 3.

All'Azienda per i servizi telefonici è preposto un direttore tecnico scelto fra il personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, e nominato con decreto Reale.

Il suddetto direttore è alle dipendenze del direttore generale delle poste e dei telegrafi.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze è stabilita l'indennità da corrispondersi al direttore tecnico dell'Azienda.

Lo stesso decreto stabilirà le indennità da corrispondersi ai capi reparto durante l'anno di comando quando le funzioni relative siano conferite a funzionari di grado inferiore al 6°.

Art. 4.

Il Consiglio d'amministrazione di cui all'art. 7 del Regio decreto 23 aprile 1925, n. 520, esercita per l'Azienda dei servizi telefonici le attribuzioni indicate all'articolo medesimo e le altre facoltà stabilite nei successivi articoli del presente decreto.

Non si applica, per quanto concerne detta Azienda il disposto del terzo comma dell'art. 22 del citato R. decreto 23 aprile 1925, n. 520.

Art. 5.

Al Consiglio di amministrazione di cui all'articolo precedente interviene con voto consultivo il direttore tecnico dell'Azienda quando siano in trattazione affari telefonici e limitatamente ai medesimi.

Art. 6.

L'Azienda può stipulare a trattativa privata contratti per opere e forniture di qualunque importo, quando occorra urgentemente provvedere nell'interesse della sicurezza o regolarità del servizio.

Art. 7.

Il personale che al 30 giugno 1919 apparteneva al ruolo speciale dei telefoni o che risulti posteriormente nominato in ruolo pel servizio dei telefoni, il quale non venga comandato a norma del R. decreto-legge 25 settembre 1924, numero 1460, e successive modificazioni, presso le Società concessionarie è comandato presso l'Azienda.

Dai suddetti comandi è escluso il personale che prima del 25 settembre 1924 fece effettivo passaggio in altri ruoli.

Si applicano al personale comandato presso l'Azienda tutte le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1460, e successive modificazioni, salvo il disposto del seguente art. 8.

Può essere conservato nei ruoli dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, quando sia riconosciuto opportuno nell'interesse dei servizi, personale già appartenente ai suddetti ruoli telefonici nel numero da stabilirsi una volta tanto con decreto Reale motivato su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze e previo parere del Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Il personale dell'Azienda non può eccedere i limiti di cui alla tabella annessa al presente decreto.

Esso è reclutato:

1° tra il personale telefonico statale comandato ai sensi del precedente articolo, sempre che a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione sia riconosciuto in possesso dei necessari requisiti;

2° tra gli estranei all'Amministrazione in base a concorsi da bandirsi con modalità stabilite mediante decreto del Ministro per le comunicazioni a mano a mano che le esigenze del servizio lo richiedono.

Potrà essere comandato presso l'Azienda personale di altre Amministrazioni dello Stato. In tal caso le competenze spettanti a detto personale fanno carico al bilancio dell'Azienda.

Il personale direttivo (capi reparto, ispettori, capi ufficio e vice ispettori) viene immesso in funzioni con decreto del Ministro per le comunicazioni dalla data del 1° luglio 1925, pur conservando per tutto il periodo di tempo prescritto dal R. decreto 1460 del 25 settembre 1924 la qualità di comandato, quando non abbia chiesto l'applicazione dell'articolo 6 del R. decreto 431 del 5 aprile 1925.

Art. 9.

Il personale dell'Azienda trascorso l'anno di comando, è assunto con contratto a termine della durata:

a) di dieci anni per quello direttivo amministrativo e contabile;

b) di cinque anni per quello operaio e di commutazione.

I contratti vengono stipulati anche durante l'anno di comando quando il personale chieda l'applicazione dell'art. 6 del R. decreto 431 del 5 aprile 1925.

I contratti stessi possono essere rinnovati dopo la scadenza per un periodo corrispondente.

Qualora l'Azienda o l'impiegato non intendano rinnovare il contratto alla scadenza, dovranno dichiararlo almeno 6 mesi prima della scadenza medesima.

Il predetto personale è assunto per determinati servizi ed incarichi e non ha diritto ad avanzamenti di grado.

In casi speciali possono conferirsi posti superiori al personale già in servizio quando sia riconosciuto opportuno dal Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Il trattamento economico del personale di cui all'articolo precedente sarà determinato, mediante decreto Reale su proposte del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.

Il personale a stipendio sarà assicurato presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni alle condizioni che saranno stabilite nei contratti di cui al precedente articolo.

Per quello a paga giornaliera si applicheranno gli articoli 7 e 8 della legge 30 settembre 1920, n. 1405.

Il suddetto personale sarà inoltre soggetto alle norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 11.

Il personale di commutazione, operaio e subalterno fruirà del riposo settimanale per turno, utilizzando preferibilmente i giorni festivi. Non è ammessa la rinuncia a detto riposo nè per compenso di denaro, nè gratuitamente.

L'orario normale di lavoro sarà per il personale di commutazione di 42 ore settimanali e di 48 ore settimanali per il personale operaio e subalterno.

L'orario sarà ripartito rispettivamente in ragione di non più di 7 od 8 ore giornaliere.

Quando per circostanze eccezionali fosse oltrepassato l'orario normale giornaliero, si farà luogo alla compensazione oraria nella stessa settimana.

Per gli operai che lavorano all'esterno è ammessa la compensazione estiva per le ore non lavorative del periodo invernale.

Art. 12.

Per esigenze eccezionali può essere richiesta al personale la prestazione di servizi straordinari; in tal caso le ore di lavoro straordinario sono compensate secondo le misure orarie di cui al R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182.

Per il lavoro straordinario notturno di commutazione è corrisposta al personale una retribuzione pari ad una volta e mezza la paga oraria diurna.

L'orario notturno va dalle ore 22 alle ore 7.

Il lavoro straordinario notturno di guardia alla commutazione o del personale operaio è retribuito a norma del primo comma del presente articolo.

Art. 13.

Sono applicabili al personale dell'Azienda le seguenti punizioni:

1° richiamo;
2° ammenda fino a L. 100;
3° sospensione dallo stipendio;
4° licenziamento.

La punizione di cui al n. 2 non è applicabile al personale direttivo.

Le punizioni di cui ai nn. 1 e 2 sono inflitte direttamente dal capo reparto od ispettori di zona.

Le punizioni di cui ai nn. 3 e 4 sono inflitte dal direttore dell'Azienda, ma per il licenziamento occorre il conforme parere del Consiglio d'amministrazione.

Art. 14.

Tutto quanto si riferisce alle assenze, malattia, congedi del personale di cui ai precedenti articoli sarà regolato col contratto di impiego di cui all'art. 9.

Contro i provvedimenti amministrativi riguardanti il personale è dato il ricorso straordinario al Re ovvero il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

Art. 15.

L'Azienda per i servizi telefonici comprende un organo centrale ed organi periferici.

Art. 16.

L'organo centrale è costituito dalla Direzione dei servizi telefonici, cui è preposto il direttore tecnico.

La Direzione è divisa in 4 reparti e cioè:

1° reparto - Affari generali e legali, segreteria, economato e cassa;
2° reparto tecnico;
3° reparto amministrativo;
4° reparto di ragioneria, contabilità e statistica.

Il reparto 1° comprende tre uffici:

a) segreteria, copia e disegno;
b) ufficio legale;
c) economato e cassa.

Esso tratta gli affari riguardanti il personale, quelli di carattere generale e tutte le questioni che gli sono affidate dal direttore.

Il reparto 2° è diviso in due uffici e cioè:

a) ufficio per la sorveglianza dei lavori e per l'ampliamento e manutenzione delle reti telefoniche dell'Azienda;
b) ufficio per il controllo tecnico dei concessionari telefonici.

Quest'ultimo ufficio esamina i progetti presentati dai concessionari telefonici per il benestare prescritto dalle relative convenzioni, il quale viene dato dal Ministro previo parere del Consiglio di amministrazione.

Il reparto 3° è diviso in tre uffici e cioè:

a) amministrazione delle spese riflettenti tutti i lavori di ampliamento e manutenzione delle reti;
b) controllo amministrativo dei concessionari telefonici;
c) ufficio per lo studio delle tariffe e degli orari degli uffici.

Il reparto 4° è suddiviso in tre uffici:

a) ufficio riscontro delle entrate e relativa contabilità;
b) ufficio per riscontro delle spese e relativa contabilità;
c) ufficio di contabilità riassuntiva e statistica.

Il capo del reparto 1° assume il titolo di segretario generale e sostituisce il direttore durante le sue eventuali assenze.

Il capo del reparto 4° assume il titolo di capo della ragioneria ed è nominato di concerto col Ministro per le finanze.

Presso l'Azienda è distaccato personale del Genio civile per lo studio e la esecuzione di tutte le opere di competenza dello stesso ufficio del Genio civile ed interessanti i servizi telefonici gestiti dall'Azienda.

E' inoltre istituita un'officina meccanica centrale alla dipendenza dell'ufficio 1° del reparto 2°.

Gli organi periferici dell'Azienda sono i seguenti:

cinque uffici di direzione e controllo sul servizio telefonico situati rispettivamente nelle seguenti sedi: Roma, Milano, Venezia, Bologna e Napoli;

uffici telefonici interurbani divisi in tre classi.

All'ordinamento di detti uffici sarà provveduto con decreto del Ministro per le comunicazioni.

Gli uffici di direzione e controllo sono retti da un ispettore di zona, coadiuvato da due vice ispettori.

Detti ispettori hanno la sorveglianza sull'andamento tecnico ed amministrativo degli uffici interurbani dell'Azienda e del servizio concesso all'industria privata, e ne riferiscono alla Direzione centrale.

Per quanto riguarda la manutenzione delle centrali interurbane gli uffici predetti si servono delle officine telegrafiche locali.

Per esigenze straordinarie, per le quali non sia sufficiente il personale assegnato entro i limiti di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto, l'Azienda può assumere e destinare a prestare servizio negli uffici suindicati personale diurnista nei limiti di numero stabiliti dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 17.

Gli ispettori preposti alla direzione degli uffici di zona provvedono nella rispettiva circoscrizione:

a) ad assicurare la regolarità dei servizi telefonici gestiti dall'Azienda;

b) a vigilare sulle riscossioni da parte degli uffici interurbani e sulla puntuale effettuazione dei relativi versamenti;

c) a sorvegliare i servizi concessi all'industria privata in relazione agli obblighi imposti ai concessionari dalle rispettive convenzioni o dagli atti di concessione.

Essi riferiscono in via ordinaria mensilmente alla Direzione.

In caso di controversie per le quali si debba adire il Collegio arbitrale l'Azienda riferirà preventivamente al Consiglio di amministrazione.

Art. 18.

I capi degli uffici telefonici interurbani hanno la diretta responsabilità dell'andamento del servizio e della disciplina del personale, sono consegnatari dei mobili, apparecchi e materiali esistenti nel loro ufficio e rispondono della conservazione dei medesimi.

Sono inoltre responsabili della riscossione e dei versamenti dei proventi telefonici e riferiscono al capo della zona su qualsiasi irregolarità o manchevolezza che si verifichi nei servizi e nella gestione.

Art. 19.

I fondi di spettanza dell'Azienda per i servizi telefonici sono tenuti in conto corrente infruttifero presso il Tesoro.

Gli uffici dell'Azienda versano giornalmente tutte le somme introitate alle sezioni di tesoreria del luogo in cui essi hanno sede.

Art. 20.

I capi degli uffici telefonici trasmettono giornalmente alla ragioneria centrale dell'Azienda l'elenco dei proventi riscossi il giorno precedente.

All'elenco suddetto saranno allegate:

1° le ricevute rilasciate dalla sezione di tesoreria per i versamenti eseguiti;

2° tutti i documenti atti a rilevare l'andamento delle entrate e le notizie che possono interessare l'Azienda.

I concessionari effettuano i versamenti dei canoni e di ogni altra somma da essi dovuta alla sezione di tesoreria, con imputazione al conto corrente di cui al precedente art. 19, consegnando la quietanza all'ufficio telefonico locale, che rilascia una dichiarazione di consegna e tiene conto del versamento nella formazione dell'elenco giornaliero suindicato.

Art. 21.

Presso la sede centrale dell'Azienda è istituito un ufficio cassa che provvede al movimento generale dei fondi.

Il cassiere, scelto fra il personale dell'Azienda, è nominato ed immesso in funzioni dal direttore dell'Azienda stessa, previo versamento di cauzione da fissarsi dal Consiglio di amministrazione.

Un impiegato della ragioneria viene assegnato a prestare servizio presso la cassa per il disimpegno delle funzioni di controllo.

Tanto il cassiere quanto il controllore rispondono in solido delle operazioni eseguite.

Ogni qualvolta il controllore rilevi irregolarità di qualsiasi specie ne informa immediatamente il capo della ragioneria, il quale ne riferisce subito al direttore dell'Azienda.

Art. 22.

Il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi nonchè dei fitti dei locali è disposto, in base a ruoli conti correnti rilasciati dal direttore dell'Azienda col visto del capo della ragioneria, dalle sezioni tesoro istituite presso le Intendenze di finanza, contro tempestiva produzione, da parte dei titolari degli uffici di zona e degli uffici telefonici interurbani, di note nominative di prestato servizio per le competenze dovute al personale e di dichiarazione di nulla osta per i fitti dei locali.

I titoli di spesa predetti sono emessi al netto dalle ritenute per le quali, mensilmente, i titolari degli uffici di zona o interurbani emetteranno appositi ordinativi commutabili in quietanza.

I pagamenti delle altre spese dell'Azienda sono disposti o mediante ordinativi diretti emessi dal direttore dell'Azienda e vistati dal capo della ragioneria ovvero mediante ordinativi tratti, a favore dei singoli creditori, dai titolari degli uffici di zona o degli uffici telefonici interurbani, su ordinativi d'anticipazione emessi a loro favore dal direttore dell'Azienda e vistati dal capo della ragioneria.

Art. 23.

L'Azienda raccoglie gli introiti dell'esercizio e tutti gli altri proventi ordinari e straordinari e provvede al pagamento delle spese concernenti la propria gestione.

Costituiscono proventi dell'Azienda:

a) i proventi di qualsiasi natura delle linee gestite direttamente dall'Azienda;

b) i canoni sugli introiti lordi pagati dai concessionari telefonici;

c) le compartecipazioni sugli utili netti corrisposti dai concessionari telefonici;

d) i canoni dovuti dai concessionari di linee telefoniche private;

e) le annualità dovute dai concessionari in pagamento dei materiali loro ceduti in proprietà;

f) ogni altra somma a qualsiasi titolo dovuta allo Stato in dipendenza di concessioni o di servizi telefonici.

Fanno carico al bilancio dell'Azienda tutte le spese riguardanti la gestione ad essa affidata, compresi gli oneri relativi al trattamento di quiescenza al personale già addetto ai servizi telefonici, o ai suoi aventi causa.

Art. 24.

Il bilancio è diviso in parte ordinaria ed in parte straordinaria.

Si inscrivono nella parte ordinaria tutte le entrate e le spese dipendenti dal normale svolgimento dei servizi.

Si inscrivono nella parte straordinaria le entrate e le spese destinate alla costruzione di nuove linee ed impianti, allo sviluppo ed al miglioramento di quelli esistenti, ed in genere tutte quelle che non dipendono dall'esercizio ordinario dei servizi dell'Azienda.

Art. 25.

L'esercizio finanziario comincia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno seguente.

Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dell'Azienda sono presentati al Parlamento per l'approvazione in allegato rispettivamente al bilancio ed al conto dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 26.

Sull'avanzo netto risultante dalla parte ordinaria del bilancio dell'Azienda, è prelevato il 10 % per la costituzione di uno speciale fondo di riserva destinato a far fronte alle eventuali deficienze che possono verificarsi nella gestione dell'Azienda.

Altra quota dell'avanzo medesimo, da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, può essere prelevata per concedere, dopo la chiusura dell'esercizio finanziario, speciali premi di cointeressenza al personale, con modalità da determinarsi nel decreto medesimo.

L'avanzo finale complessivo del bilancio dell'Azienda è inscritto in entrata nel bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e versato al Tesoro dello Stato insieme con quello relativo alla gestione dell'Amministrazione medesima.

Art. 27.

Il bilancio dell'Azienda per l'esercizio finanziario 1925-26 sarà stabilito mediante decreto Reale, sulla proposta dei Ministri per le finanze e per le comunicazioni secondo le norme di cui ai precedenti articoli, in base agli stanziamenti inscritti per i servizi telefonici nello stato di previsione delle entrate e in quello della spesa per il Ministero delle comunicazioni, relativi all'esercizio predetto, tenuto conto degli effetti derivanti dalla cessione delle cinque zone miste di telefoni urbani e interurbani alla industria privata.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni, saranno assegnati al bilancio dell'Azienda i fondi disponibili per residui passivi, concernenti i servizi telefonici e risultanti al 30 giugno 1925.

Dal bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi da approvarsi ai sensi dell'art. 24 del R. decreto-legge n. 520 del 23 aprile 1925, restano eliminati gli stanziamenti dell'entrata e della spesa riferentesi ai servizi telefonici salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 26.

Con decreto Reale verranno altresì approvate le variazioni da introdurre nel bilancio dello Stato in dipendenza dell'applicazione del presente decreto e dell'art. 24 del R. decreto-legge n. 520, del 23 aprile 1925.

Art. 28.

Nella eventualità che un esercizio si chiuda in disavanzo, la perdita sarà reintegrata con prelevamenti dal fondo di riserva di cui al precedente art. 26.

Nel caso che il fondo di riserva non sia sufficiente a coprire il deficit, la perdita sarà reintegrata dal Tesoro dello Stato, salvo rimborso delle sovvenzioni concesse mediante prelevamento dagli avanzi realizzati negli esercizi successivi.

Art. 29.

Trimestralmente l'Azienda riferisce al Ministro per le comunicazioni che ne informa quello per le finanze, sui risultati finanziari della gestione.

Art. 30.

Insieme al conto consuntivo, sarà presentato al Ministro per le comunicazioni la relazione sull'andamento dell'Azienda durante il precedente anno finanziario, mettendo in particolare rilievo le riforme attuate per il miglioramento dei servizi.

Art. 31.

Il Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, emanerà le norme per la esecuzione dell'inventario del materiale mobile ed immobile affidato alla Azienda autonoma.

L'inventario sarà successivamente tenuto al corrente con le variazioni derivanti al patrimonio per effetto della gestione.

Al conto consuntivo dell'Azienda sarà allegato il conto patrimoniale.

Art. 32.

Al primo e secondo comma dell'art. 14 del R. decreto 23 aprile 1925, n. 520 sono sostituiti i seguenti:

« Gli uffici della ragioneria centrale del Ministero delle comunicazioni adibiti ai servizi postali e telegrafici, cessano di appartenere al Ministero delle finanze e sono trasferiti alla dipendenza della Direzione generale delle poste e dei telegrafi; quelli adibiti ai servizi della marina mercantile continuano ad appartenere al Ministero delle finanze, costituendo la ragioneria centrale del Ministero delle comunicazioni.

« Il personale della ragioneria centrale del Ministero delle comunicazioni adibito, alla pubblicazione del presente decreto, ai servizi postali e telegrafici, compreso il direttore capo di ragioneria, fa passaggio nei ruoli della Direzione generale dei servizi postali e telegrafici al 1° luglio 1925; quello adibito ai servizi della marina mercantile rimane alla dipendenza del Ministero delle finanze.

« Gli impiegati della predetta ragioneria centrale in aspettativa o sospesi dal grado alla pubblicazione del presente decreto, fanno passaggio nei ruoli della Direzione generale delle poste e dei telegrafi o rimangono alla dipendenza del Ministero delle finanze secondo che, alla data del collocamento in una delle cennate posizioni, si trovassero adibiti agli uffici centrali di ragioneria pei servizi postali e telegrafici ovvero a quelli pei servizi della marina mercantile ».

Il sesto comma del predetto art. 14 è sostituito dal seguente:

« I ruoli organici della Direzione generale delle poste e dei telegrafi saranno aumentati, per ogni grado, di tanti posti quanti sono i funzionari che per effetto del presente decreto faranno passaggio al Ministero delle comunicazioni.

I ruoli organici delle ragionerie centrali saranno ridotti di altrettanti posti, nei rispettivi gradi, quanti sono gli impiegati trasferiti nel detto Ministero, eccettuato il posto di direttore capo di ragioneria di seconda classe ».

All'art. 22 del R. decreto 23 aprile 1925, n. 520, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per la nomina del capo dei servizi di ragioneria della Direzione generale delle poste e dei telegrafi, il Ministro per le comunicazioni provvede di concerto con quello per le finanze.

« La nomina del predetto funzionario può essere conferita anche ad impiegato estraneo all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, il quale, in tal caso, entrerà a far parte dei ruoli dell'Amministrazione medesima, occupando un posto di grado 6° ».

Art. 33.

La Corte dei conti vigila sulla riscossione delle entrate, fa il riscontro consuntivo delle spese dell'Azienda ed ha il diritto di richiedere e ricevere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

Le attribuzioni della Corte dei conti sono esercitate per mezzo dell'ufficio speciale istituito presso l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi giusta l'art. 16 del R. decreto 23 aprile 1925, n. 520.

Art. 34.

Con speciale convenzione, approvata con decreto Ministeriale, saranno regolati i rapporti tra l'Azienda e l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, per le possibili reciproche agevolazioni.

Art. 35.

Nelle vertenze che interessano l'Azienda e che sono di competenza delle magistrature giudiziarie ed amministrative residenti a Roma, l'Azienda, ad ogni effetto giuridico verso i terzi, è rappresentata dal proprio direttore.

La rappresentanza dell'Azienda spetta agli ispettori di zona nelle cause che interessano l'Azienda e che sono di competenza delle magistrature giudiziarie ed amministrative residenti nel territorio di ciascuna zona.

Il patrocinio legale è affidato all'Avvocatura erariale.

Art. 36.

Il pagamento delle competenze da corrispondersi al personale telefonico passato alla dipendenza delle Società concessionarie, durante l'anno di comando, giusta il R. decreto 24 settembre 1924, n. 1460, e successive modificazioni, è effettuato con le stesse modalità finora osservate, dalle sezioni di tesoreria, a cura delle Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi.

La spesa relativa è inscritta ad apposito capitolo, nella parte straordinaria del bilancio dell'Azienda, in corrispondenza al quale è istituito, nella parte straordinaria delle entrate del bilancio stesso, altro capitolo per i versamenti dovuti dalle Società concessionarie.

Art. 37.

Il reparto delle tariffe percepite dall'Azienda o dai concessionari di zona per comunicazioni interurbane che impegnino contemporaneamente circuiti della rete gestita dall'Azienda stessa e quelli in concessione è effettuato nei modi che saranno stabiliti con decreto del Ministro per le comunicazioni.

Art. 38.

La sopratassa di cui al R. decreto n. 180 del 22 marzo 1903 è elevata a centesimi 20 per ogni conversazione interurbana o internazionale.

Art. 39.

E' abrogato l'art. 2 del decreto Luogotenenziale n. 1243 del 15 giugno 1919 ed il 2° capoverso dell'art. 1 dello stesso decreto è modificato come appresso:

« Per l'invio di un semplice avviso telefonico destinato a prefissare un conversazione con un abbonato della rete urbana corrispondente, il richiedente dovrà pagare la sola tassa prevista dall'art. 24 della legge.

« Qualora la persona con cui egli desidera prefissare la conversazione non sia un abbonato di quella rete, l'avviso stesso potrà essere inviato per espresso al domicilio indicato.

« Per il recapito di questo espresso il richiedente, oltre la suddetta tassa, dovrà pagare centesimi 50 quando il recapito avvenga nel raggio di distribuzione gratuita dei telegrammi.

« Nei casi in cui il recapito avvenga al di là di tale limite, oltre alle suddette tasse, il richiedente dovrà pagare centesimi 60 per ogni chilometro o frazione di chilometro tenuto conto della sola andata ».

Art. 40.

Restano in vigore tutte le disposizioni concernenti i servizi telefonici che non contrastano col presente decreto.

Art. 41.

Il presente decreto entra in vigore col 1° luglio 1925 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 90. — GRANATA.

TABELLA A.

Personale dell'Amministrazione centrale.

Direttore tecnico	1
Capi reparto	4
Capi ufficio	11
Personale tecnico	4
Personale amministrativo, contabile ed equiparato	38
Disegnatori	2
Archivisti	6
Dattilografi	6
Commessi	9
	81

Personale degli uffici di direzione e controllo istituiti nelle 5 zone.

Ispettori	5
Vice ispettori	10
Impiegati amministrativi, contabili	30
Dattilografi e personale d'ordine	10
Commessi	10
	65

Personale esecutivo.

Capi degli uffici interurbani di 1ª classe	9
» » » di 2ª classe	6
» » » di 3ª classe	10
Telefoniste	500
Diurniste	150
Dirigenti e sorveglianti	35
Operai	40
Agenti subalterni	60
	810

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze DE' STEFANI. — *Il Ministro per le comunicazioni* CIANO.

DECRETO COMMISSARIALE 7 maggio 1925.
Composizione della Commissione permanente per i collaudi in appello.

IL VICE COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Commisariale in data 28 aprile 1924, che approva il regolamento per i servizi dei viveri, del vestiario e dei materiali di caserma;
Visto il decreto Commissariale in data 13 luglio 1924, che approva il capitolato generale per le provviste, lavorazioni e vendite del vestiario e dei viveri e materiali di caserma;
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

L'art. 19 del regolamento predetto è modificato come segue:

« Nel caso di rifiuti pronunziati dalla Commissione ordinaria, contro i quali i fornitori abbiano interposto appello entro il termine prescritto dalle condizioni contrattuali, la soluzione della vertenza è devoluta ad apposita Commissione permanente per i collaudi in appello sedente in Roma e composta:

a) del generale capo commissario, presidente;

b) di due ufficiali superiori dello Stato Maggiore generale;

c) di un ufficiale superiore commissario;

d) di un ufficiale commissario perito in merceologia, con voto consultivo;

e) di un ufficiale inferiore commissario, segretario senza voto.

Per i collaudi in appello di materiali di caserma uno dei due ufficiali superiori dello Stato Maggiore generale di cui alla lettera *b*) è sostituito da un ufficiale superiore del Genio aeronautico.
Tale Commissione giudica a maggioranza e il suo giudizio è inappellabile.
In caso di parità di voti prevale quello del presidente ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 maggio 1925.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI. — *Il Vice commissario*: A. BONZANI.

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1925.
Esecutorietà del catasto del Consorzio d'irrigazione d'Introdacqua, con sede in Introdacqua (Aquila).

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la domanda presentata per il tramite della Regia prefettura di Aquila dal presidente del Consorzio irriguo d'Introdacqua in data 29 giugno 1924, diretta ad ottenere il privilegio di esazione dei contributi consorziali, con le forme in vigore per la riscossione delle imposte dirette;
Considerato che alla concessione di detto privilegio, deve precedere la dichiarazione di esecutorietà del catasto consorziale;
Visto il decreto 10 dicembre 1924 del Prefetto di Aquila, pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia al n. 91 del 26 dello stesso mese ed anno, col quale viene dichiarata obbligatoria la costituzione del Consorzio, per tutti i terreni del territorio d'Introdacqua, contenuti nel comprensorio indicato nel decreto e descritti nel catasto consorziale pubblicato ai sensi di legge;
Visto lo statuto del Consorzio trascritto presso l'ufficio di conservazione delle ipoteche di Aquila dell'11 luglio 1924, n. 7625, e le successive trascrizioni presso lo stesso ufficio, 23 marzo e 1° aprile 1925, nn. 4215 e 4620, del decreto di obbligatorietà di cui sopra e del verbale di assemblea generale degli utenti, 22 febbraio 1925, per l'approvazione dello statuto esteso al Consorzio dichiarato obbligatorio;
Viste le modificazioni apportate allo statuto del Consorzio, a richiesta del Ministero dell'economia nazionale, di cui al verbale di assemblea del 26 aprile 1925, trascritto all'ufficio delle ipoteche di Aquila il 28 successivo al n. 5917;
Visto il proprio decreto del 26 maggio 1925, col quale viene respinto il ricorso di alcuni utenti contro la inclusione dei terreni di loro proprietà, nel perimetro del Consorzio obbligatorio;
Visto il testo unico sui consorzi ed opere d'irrigazione, approvato con R. decreto 2 ottobre 1922, n. 1747;
Visto il regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733, serie III, in applicazione della legge di pari data n. 3732, sui consorzi d'irrigazione;

Decreta:

E' reso esecutorio il catasto del Consorzio d'irrigazione d'Introdacqua, con sede in Introdacqua, provincia di Aquila, dichiarato obbligatorio con decreto prefettizio 10 dicembre 1924, per l'estensione di ettari 527, are 33 e centiare 84 così suddivise:

N. 1235 articolo per ettari 522.16.74, comune d'Introdacqua
N. 39 articolo per ettari 5.17.10, comune di Bagnara

Totale ettari 527.33.84

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1925.

Il Ministro: NAVA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato.

E' in corso di emanazione un decreto per la istituzione, alla dipendenza del Ministero dell'interno, di un ruolo di stenografi, nel quale possono far passaggio — nella prima attuazione di detto decreto — impiegati di qualsiasi Amministrazione dello Stato, che sostengano, con esito favorevole, una prova pratica di recezione stenografica e relativa traduzione.
In detto ruolo sono disponibili posti di gruppo B dal grado 11° al 9°, e di gruppo C dal 13° al 10°.
Gli impiegati che faranno richiesta di passaggio, tenuto conto della conoscenza della stenografia, possono essere collocati nei gradi su indicati anche se superiori a quelli che attualmente occupano presso le Amministrazioni di provenienza.
Sarà tenuta anche in considerazione, come titolo di preferenza, la conoscenza di lingue straniere.
Per maggiori schiarimenti gli aspiranti possono rivolgersi alle autorità da cui dipendono, alle quali è stata inviata apposita circolare.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 20, dall'11 al 17 maggio 1925.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Carbonchio ematico.			
Aquila	Avezzano	Pescina	B	—	1
Avellino	S. Angelo L.	Calitri	O	—	1
Belluno	Belluno	Castellavazzo	B	—	1
Bergamo	Treviglio	Covo	B	—	1
Id.	Id.	Fara Olivana	B	1	1
Brescia	Verolanuova	Lecco	B	—	1
Cagliari	Cagliari	Serramanna	E	—	1
Cosenza	Castrovillari	Cassano	B	—	1
Id.	Id.	Cerchiara	B	—	1
Firenze	S. Miniato	Empoli	B	—	1
Fiume	Fiume	Fiume	B	1	—
Foggia	Bovino	Faeto	O	1	—
Id.	Foggia	Lucera	O	1	—
Messina	Castroreale	Taormina	Cp	—	1
Milano	Gallarate	Parabiago	B	—	1
Novara	Biella	Piatto	B	—	1
Id.	Id.	Ponderano	B	—	1
Pavia	Pavia	Fossarmato	B	—	1
Potenza	Potenza	Calvello	B	—	1
Roma	Frosinone	Paliano	B	1	—
Id.	Roma	Roma	B	1	—
Torino	Torino	S. Maurizio	B	—	1
Vicenza	Vicenza	Vicenza	B	—	1
Taranto	Taranto	Castellaneta	B	1	—
Id.	Id.	Ginosa	Cp	1	—
				8	18
		Carbonchio sintomatico.			
Cosenza	Castrovillari	Cassano	B	—	1
Messina	Castroreale	Forza d'Agrò	B	—	1
Torino	Pinerolo	Pinerolo	B	—	1
				—	3
		Afta epizootica.			
Alessandria	Acqui	Incisa Belbo	B	1	—
Id.	Id.	Nizza Monf.	B	1	—
Id.	Alessandria	Litta Parodi	B	—	1
Id.	Id.	Oviglio.	B	1	2
Id.	Asti	Viale	B	—	1
Id.	Casale	Borgo S. M.	B	—	1
		Segue *Afta epizootica.*			
Alessandria	Casale	Casale	B	1	—
Id.	Id.	Montiglio	B	—	1
Id.	Id.	Murisengo	B	1	—
Id.	Id.	Odalengo Gr.	B	1	—
Id.	Novi Ligure	Novi	B	1	—
Id.	Id.	Ovada	B	—	1
Id.	Tortona	Sale	B	1	—
Aquila	Aquila	Camarda	B	—	3
Id.	Sulmona	Bugnara	B	—	6
Id.	Id.	Sulmona	B	1	—
Avellino	Avellino	Mercogliano	B	3	—
Bari	Barletta	Barletta	B	—	4
Belluno	Belluno	Belluno	B	1	—
Id.	Id.	Pieve d'Alpago	B	1	1
Id.	Feltre	Feltre	B	1	—
Id.	Id.	Lentiai	B	—	2
Id.	Id.	Sovramonte	B	2	—
Bergamo	Bergamo	Chiuduno	B	2	—
Id.	Id.	Curnasco	B	—	1
Id.	Id.	Locate	B	—	1
Id.	Id.	Pontida	B	1	—
Id.	Id.	Redona	B	—	2
Id.	Id.	Stezzano	B	2	1
Id.	Clusone	Gazzaniga	B	4	—
Id.	Id.	Monasterolo	B	2	—
Id.	Id.	Valgoglio	B	2	2
Id.	Treviglio	Bariano	B	1	—
Id.	Id.	Calcinate	B	2	—
Id.	Id.	Calcio	B	1	—
Id.	Id.	Cologno	B	1	2
Id.	Id.	Cortenuova	B	1	—
Id.	Id.	Morengo	B	—	2
Id.	Id.	Pumenengo	B	2	1
Id.	Id.	Romano	B	—	1
Id.	Id.	Treviglio	B	1	—
Bologna	Bologna	Argelato	B	—	1
Id.	Id.	Calderara	B	—	1
Id.	Id.	Persiceto	B	—	1
Id.	Id.	S. Pietro in C.	B	—	1
Brescia	Brescia	Caionvico	B	—	2
Id.	Id.	Carzago	B	—	1
Id.	Id.	Cizzago	B	—	1
Id.	Id.	Cossirano	B	1	1
Id.	Id.	Lonato	B	6	2
Id.	Id.	Montichiari	B	—	1
Id.	Id.	Provezze	B	—	1
Id.	Id.	Quinzanello	B	—	1
Id.	Chiari	Urago d'Oglio	B	1	—
Id.	Id.	Orzinuovi	B	1	2
Id.	Id.	Rovato	B	—	1
Id.	Id.	Scarpizzolo	B	—	1
Id.	Verolauuova	Gottolengo	B	11	1
Id.	Id.	Pontevico	B	5	10
Id.	Id.	Pralboino	B	—	1
Id.	Id.	Quinzano O.	B	5	—
Id.	Id.	S. Gervasio	B	1	1
Campobasso	Isernia	Pozzilli	B	—	5
Id.	Id.	Sesto Campano	B	—	2
Id.	Id.	Venafro	B	—	5
Catanzaro	Catanzaro	Guardavalle	B	2	1
Id.	Monteleone	Pizzoni	B	3	2
Id.	Id.	Soriano	B	2	1
Como	Como	Alzata B.	B	—	2
Id.	Id.	Como	B	9	—
Id.	Id.	Cremia	B	1	—
Id.	Id.	Erba	B	2	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue *Afta epizootica*			
Como	Como	Figino S.	B	1	—
Id.	Id.	Rogano	B	8	—
Id.	Id.	Solzago	B	1	—
Id.	Lecco	Imberzago	B	—	1
Id.	Id.	Sartirana	B	1	—
Id.	Varese	Bisuschio	B	1	—
Id.	Id.	Castello V. T.	B	1	—
Id.	Id.	Cuasso al M.	B	1	—
Id.	Id.	Masciago	B	1	—
Id.	Id.	Varese	B	1	—
Cremona	Casalmagg.	Gussola	B	1	2
Id.	Id.	Solarolo R.	S	—	1
Id.	Id.	Voltidro	B	2	—
Id.	Crema	Ricengo	B	3	—
Id.	Id.	Rivolta d'Adda	B	1	—
Id.	Id.	Soncino	B	—	4
Id.	Cremona	Casalbuttano	B	4	—
Id.	Id.	Castelverde	B	1	2
Id.	Id.	Corte de' Fr.	B	1	2
Id.	Id.	Grumello Cr.	B	1	2
Id.	Id.	Malagnino	B	—	1
Id.	Id.	Olmeneta	B	1	—
Id.	Id.	Ossolaro	B	2	—
Id.	Id.	Ossiano	B	1	—
Id.	Id.	Pessina Cr.	B	—	1
Id.	Id.	Robecco d'O.	B	1	—
Id.	Id.	S. Bassano	B	1	—
Id.	Id.	Tredossi	B	—	2
Ferrara	Cento	Cento	B	7	—
Id.	Id.	Pieve	B	1	—
Id.	Id.	Poggio Renat.	B	2	—
Id.	Comacchio	Massa Fiscagl.	B	1	—
Id.	Id.	Mesola	B	3	—
Id.	Ferrara	Argenta	B	14	—
Id.	Id.	Copparo	B	4	—
Id.	Id.	Ferrara	B	4	3
Id.	Id.	Iolanda	B	1	3
Id.	Id.	Portomaggiore	B	1	1
Id.	Id.	Vigarano	B	2	—
Firenze	Firenze	Borgo S. Lor.	B	3	2
Id.	Id.	Scarperia	B	1	1
Id.	Id.	Vicchio	B	1	—
Id.	S. Miniato	Castelflorent.	B	2	1
Forlì	Cesena	Roversano	B	1	—
Id.	Forlì	Bertinoro	B	2	—
Id.	Id.	Forlì	B	7	1
Genova	Chiavari	Carasco	B	—	1
Id.	Savona	Varazze	B	1	—
Lucca	Lucca	Barga	B	1	—
Id.	Id.	Capannori	B	1	—
Id.	Id.	Coreglia	B	—	1
Id.	Id.	Lucca	B	4	—
Id.	Id.	Massarosa	B	—	1
Id.	Id.	Montecatini	B	1	—
Id.	Id.	Pietrasanta	B	1	—
Id.	Castelnuovo	Gallicano	B	1	—
Mantova	Mantova	Borgoforte	B	1	2
Id.	Id.	Bozzolo	B	1	—
Id.	Id.	Castellucchio	B	—	1
Id.	Id.	Curtatone	B	1	—
Id.	Id.	Carbonara	B	1	—
Id.	Id.	Felonica	B	—	2
Id.	Id.	Gonzaga	B	4	—
Id.	Id.	Mariana	B	—	2
Id.	Id.	Magnacavallo	B	5	1
Id.	Id.	Marcaria	B	1	1

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue *Afta epizootica*			
Mantova	Mantova	Moglia	B	1	—
Id.	Id.	Motteggiana	B	2	—
Id.	Id.	Pegognaga	B	2	1
Id.	Id.	Poggio Rusco	B	3	—
Id.	Id.	Porto Mant.	B	1	2
Id.	Id.	Quingentole	B	1	—
Id.	Id.	Quistello	B	2	—
Id.	Id.	Rodigo	B	—	2
Id.	Id.	Roncoferraro	B	3	—
Id.	Id.	S. Giovanni D.	B	—	3
Id.	Id.	S. Giacomo	B	1	4
Id.	Id.	Sermide	B	2	2
Id.	Id.	Serravalle	B	1	—
Id.	Id.	S. Benedetto	B	—	2
Id.	Id.	Sustinente	B	—	3
Id.	Id.	Suzzara	B	2	8
Id.	Id.	Viadana	B	2	6
Id.	Id.	Villimpenta	B	1	—
Id.	Id.	Virgilio	B	1	—
Massa Carrara	Massa	Licciana	B	10	—
Id.	Id.	Montignoso	B	1	—
Milano	Abbiategrasso	Gaggiano	B	—	2
Id.	Id.	Rosate	B	1	2
Id.	Id.	Zelo Surrigone	B	—	1
Id.	Gallarate	Solbiate Arno	B	—	1
Id.	Lodi	Corte Palasio	B	—	2
Id.	Id.	Galgagnano	B	—	1
Id.	Id.	Lodi	B	—	1
Id.	Id.	Meleti	B	—	1
Id.	Id.	Mulazzano	B	—	1
Id.	Id.	Paullo	B	—	1
Id.	Id.	S. Colombano	B	—	1
Id.	Id.	S. Rocco	B	—	1
Id.	Id.	Terranova	B	1	1
Id.	Id.	Valera Fratta	B	—	1
Id.	Id.	Fombio	B	—	1
Modena	Mirandola	Camposanto	B	1	—
Id.	Id.	Cavezzo	B	3	—
Id.	Id.	Concordia	B	1	—
Id.	Id.	Finale	B	5	3
Id.	Id.	Medolla	B	3	—
Id.	Id.	Mirandola	B	13	4
Id.	Id.	S. Felice	B	3	3
Id.	Id.	S. Possidonio	B	2	—
Id.	Id.	S. Prospero	B	2	1
Id.	Modena	Bomporto	B	3	—
Id.	Id.	Campogalliano	B	1	—
Id.	Id.	Carpi	B	4	4
Id.	Id.	Castelnuovo	B	1	—
Id.	Id.	Castelvetro	B	3	4
Id.	Id.	Formigine	B	3	—
Id.	Id.	Guiglia	B	3	—
Id.	Id.	Maranello	B	1	—
Id.	Id.	Modena	B	9	3
Id.	Id.	Nonantola	B	2	—
Id.	Id.	Novi	B	1	—
Id.	Id.	Ravarino	B	2	—
Id.	Id.	S. Cesario	B	2	1
Id.	Id.	Sassuolo	B	1	3
Id.	Id.	Savignano	B	1	1
Id.	Id.	Spilamberto	B	5	1
Id.	Id.	Soliera	B	3	1
Id.	Id.	Vignola	B	3	1
Id.	Pavullo	Frassinoro	B	13	—
Id.	Id.	Monfestino	B	3	3
Id.	Id.	Montese	B	1	—

Segue *Afta epizootica*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Modena	Pavullo	Pavullo	B	2	1
Id.	Id.	Zocca	B	2	1
Novara	Biella	Borriana	B	1	—
Id.	Id.	Cavaglià	B	1	—
Id.	Id.	Curino	B	1	—
Id.	Id.	Trivero	B	—	1
Id.	Novara	Borgolavezz.	B	2	3
Id.	Id.	Borgoticino	B	1	1
Id.	Id.	Garbagna	B	5	1
Id.	Id.	Granozzo	B	—	1
Id.	Id.	Marano Ticino	B	—	1
Id.	Id.	Nibbiola	B	4	—
Id.	Id.	Novara	B	1	1
Id.	Id.	Oleggio	B	3	2
Id.	Id.	Sizzano	B	2	—
Id.	Id.	Terdobbiate	B	—	1
Id.	Id.	Trecate	B	1	1
Id.	Id.	Vespolate	B	3	—
Id.	Id.	Veruno	B	1	—
Id.	Varallo	Alagna	B	—	1
Id.	Vercelli	Balocco	B	3	—
Id.	Id.	Lamporo	B	6	—
Id.	Id.	Olcenengo	B	1	—
Id.	Id.	Trino	B	—	7
Padova (*a*)	Padova	Este	B	3	—
Id.	Id.	Gazzo	B	—	1
Id.	Id.	Legnaro	B	1	—
Id.	Id.	Monselice	B	1	—
Id.	Id.	Saletto	B	1	—
Id.	Id.	S. Angelo	B	1	—
Id.	Id.	Stanghella	B	1	—
Id.	Id.	Urbana	B	1	—
Id.	Id.	Vigodarzere	B	1	—
Parma	Borgo S. Donn.	Borgo S. Donn.	B	4	5
Id.	Id.	Busseto	B	3	2
Id.	Id.	Polesine	B	2	—
Id.	Id.	Soragna	B	1	—
Id.	Borgotaro	Bedonia	B	—	9
Id.	Parma	Collecchio	B	1	—
Id.	Id.	Colorno	B	2	5
Id.	Id.	Cortile S. M.	B	5	4
Id.	Id.	Corniglio	B	—	4
Id.	Id.	Golese	B	7	1
Id.	Id.	Lesignano	B	1	1
Id.	Id.	Mezzani	B	2	1
Id.	Id.	Monchio	O	1	—
Id.	Id.	Montechiarug.	B	1	2
Id.	Id.	S. Lazzaro	B	2	2
Id.	Id.	Sorbolo	B	1	8
Id.	Id.	Torrile	B	1	1
Id.	Id.	Tizzano V. P.	B	—	1
Id.	Id.	Traversetolo	B	1	—
Id.	Id.	Vigatto	B	4	1
Pavia	Mortara	Candia	B	1	—
Id.	Id.	Langosco	B	1	—
Id.	Id.	Robbio	B	—	2
Id.	Id.	Vigevano	B	—	2
Id.	Pavia	Baselica	B	1	—
Id.	Id.	Bornasco	B	1	—
Id.	Id.	Casorate	B	2	—
Id.	Id.	Corteolona	B	1	2
Id.	Id.	Mirabello	B	1	—
Id.	Id.	Monticelli	B	—	1
Id.	Id.	Roncaro	B	—	1
Id.	Id.	S. Genesio	B	—	1
Id.	Id.	Siziano	B	—	1
Pavia	Pavia	Sommo	B	—	1
Id.	Id.	Spessa	B	1	—
Id.	Id.	Trivolzio	B	—	1
Id.	Id.	Zinasco	B	—	1
Id.	Voghera	Bosnasco	B	—	2
Id.	Id.	Broni	B	—	1
Id.	Id.	Casatisma	B	1	—
Id.	Id.	Montalto	B	1	—
Id.	Id.	Rivanazzano	B	—	1
Id.	Id.	Silvano	B	—	1
Id.	Id.	Verretto	B	—	2
Pesaro Urbino	Pesaro	Fano	B	1	—
Id.	Id.	Montelabate	B	1	—
Id.	Urbino	Colbordolo	B	1	—
Id.	Id.	Urbino	B	2	—
Piacenza	Piacenza	Castelarquato	B	2	—
Id.	Id.	Castel S. Giov.	B	1	1
Id.	Id.	Castelvetro	B	—	1
Id.	Id.	Cortemaggiore	B	1	—
Id.	Id.	Gazzola	B	—	1
Id.	Id.	Gragnano	B	—	1
Id.	Id.	Grapparello	B	—	1
Id.	Id.	Lugagnano	B	—	1
Id.	Id.	Monticelli	B	1	3
Id.	Id.	Piacenza	B	1	—
Id.	Id.	S. Pietro	B	1	1
Id.	Id.	Villanova A.	B	—	1
Pisa	Pisa	B. S. Giuliano	B	2	—
Id.	Id.	Fauglia	B	2	—
Id.	Id.	Pisa	B	7	3
Id.	Id.	Vecchiano	B	8	—
Id.	Volterra	Piombino	B	1	—
Potenza	Melfi	Melfi	B	4	—
Id.	Id.	Id.	O	3	—
Id.	Id.	Id.	S	2	—
Ravenna	Faenza	Bagnara d. R.	B	—	1
Id.	Id.	Faenza	B	5	—
Id.	Id.	Riolo Bagni	B	—	1
Id.	Lugo	Bagnacavallo	B	2	1
Id.	Id.	Conselice	B	—	1
Id.	Id.	Cotignola	B	1	—
Id.	Id.	Fusignano	B	1	—
Id.	Id.	Lugo	B	2	—
Id.	Id.	Massalomb.	B	1	—
Id.	Ravenna	Alfonsine	B	2	—
Id.	Id.	Cervia	B	1	—
Id.	Id.	Ravenna	B	4	—
Reggio Emilia	Guastalla	Campagnola	B	—	1
Id.	Id.	Fabbrico	B	1	1
Id.	Id.	Guastalla	B	4	—
Id.	Id.	Luzzara	B	—	1
Id.	Id.	Novellara	B	3	7
Id.	Id.	Poviglio	B	2	—
Id.	Id.	Rio Saliceto	B	2	—
Id.	Reggio Emilia	Albinea	B	1	—
Id.	Id.	Baiso	B	1	2
Id.	Id.	Bibbiano	B	1	—
Id.	Id.	Cadelbosco S.	B	3	4
Id.	Id.	Campegine	B	6	—
Id.	Id.	Casalgrande	B	—	1
Id.	Id.	Correggio	B	2	2
Id.	Id.	Quattro Cast.	B	—	1
Id.	Id.	Reggio Emilia	B	2	3
Id.	Id.	Rubiera	B	2	2
Id.	Id.	S. Ilario d'E.	B	—	2
Id.	Id.	Vezzano	B	—	1

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
		Segue Afta epizootica.			
Reggio Emilia	Reggio E.	Viano	B	1	2
Roma	Rieti	Contigliano	B	1	—
Id.	Id.	Torricella	B	1	—
Id.	Roma	Anticoli	B	1	—
Id.	Id.	Roma	B	5	—
Id.	Viterbo	Viterbo	B	1	—
Rovigo	Adria	Adria	B	1	—
Id.	Rovigo	Arquà Pol.	B	1	—
Id.	Id.	Bagnolo di Po	B	2	—
Id.	Id.	Bergantino	B	1	—
Id.	Id.	Castelnovo B.	B	2	—
Id.	Id.	Calto	B	2	—
Id.	Id.	Canda	B	2	—
Id.	Id.	Ceneselli	B	2	—
Id.	Id.	Crespino	B	1	—
Id.	Id.	Giacciano	B	2	—
Id.	Id.	Lendinara	B	2	—
Id.	Id.	Massa Sup.	B	1	—
Id.	Id.	Occhiobello	B	2	—
Id.	Id.	Pincara	B	2	—
Id.	Id.	Ramodipalo	B	1	—
Id.	Id.	Treconta	B	1	2
Id.	Id.	Villanova G.	B	1	—
Salerno (*a*)	Sala Consilina	Polla	B	3	2
Siena	Siena	Siena	B	—	2
Sondrio	Sondrio	Sondrio	B	1	—
Spezia	Spezia	Castelnuovo	B	5	—
Id.	Id.	Sarzana	B	3	—
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Torino	Ivrea	Cuorgnè	B	1	—
Id.	Id.	Ivrea	B	1	—
Id.	Pinerolo	Cumiana	B	—	1
Id.	Id.	Pinerolo	B	1	—
Id.	Torino	Chiari	B	1	—
Id.	Id.	Col S. Giov.	B	—	6
Id.	Id.	Id.	O	—	3
Id.	Id.	Front	B	1	—
Id.	Id.	Verrua S.	B	—	1
Id.	Id.	Viù	B	—	6
Trento	Bolzano	Terlano	B	2	—
Id.	Id.	Velturno	B	2	—
Id.	Borgo	Borgo	B	1	—
Id.	Id.	Caldonazzo	B	1	—
Id.	Id.	Castelnovo	B	8	1
Id.	Id.	Roncegno	B	—	3
Id.	Bressanone	Valgiovo	B	4	—
Id.	Cles	Sporminore	B	3	—
Id.	Id.	Sarnonico	B	—	1
Id.	Riva	Lenzumo	B	7	5
Id.	Trento	Cavedine	B	4	—
Id.	Id.	Mattarello	B	6	—
Treviso	Treviso	Casier	B	1	—
Id.	Id.	Castelfranco V.	B	—	1
Id.	Id.	Crespano	B	1	—
Id.	Id.	Loria	B	1	—
Id.	Id.	Mogliano V.	B	—	1
Id.	Id.	Morgano	B	—	1
Id.	Id.	Preganziol	B	1	—
Id.	Id.	Susegana	B	1	—
Trieste	Sesana	Sesana	B	—	1
Venezia	Chioggia	Cavarzere	B	1	1
Id.	Id.	Cona	B	1	—
Id.	Venezia	Cavazuccherina	B	1	—
Id.	Id.	Favaro Ven.	B	1	—
Id.	Id.	Fossò	B	1	—
Id.	Id.	Grisolera	B	1	—
Venezia	Venezia	Gruaro	B	2	—
Id.	Id.	S. Donà S.	B	1	—
Id.	Id.	Torre di M.	B	1	—
Verona	Verona	Albaredo	B	1	1
Id.	Id.	Cerea	B	1	—
Id.	Id.	Lazise	B	—	1
Id.	Id.	Legnago	B	1	—
Id.	Id.	S. Martino	B	—	1
Id.	Id.	S. Massimo	B	1	1
Id.	Id.	Valeggio	B	—	1
Vicenza	Vicenza	Camisano	B	2	1
Id.	Id.	Castelgomberto	B	—	2
Id.	Id.	Grisignano	B	1	—
Id.	Id.	Lonigo	B	2	—
Id.	Id.	Montebello V.	B	2	—
Id.	Id.	Pianezze	B	—	1
Id.	Id.	Poiana Magg.	B	—	1
Id.	Id.	Tezze	B	3	—
Id.	Id.	Vicenza	B	2	4
				650	405
		Malattie infettive dei suini.			
Ancona (*a*)	Ancona	Fabriano	S	3	—
Id.	Id.	Iesi	S	1	—
Arezzo	Arezzo	Arezzo	S	—	1
Id.	Id.	Cortona	S	4	4
Id.	Id.	Foiano Ch.	S	2	1
Id.	Id.	Lucignano	S	—	1
Id.	Id.	Monte S. M.	S	—	1
Id.	Id.	Tiberina	S	—	2
Ascoli Piceno	Fermo	Fermo	S	1	2
Id.	Id.	Monterubbiano	S	1	—
Id.	Id.	Monteurano	S	2	—
Id.	Id.	S. Elpidio	S	1	—
Avellino	Avellino	Ruccabascer.	S	—	1
Bergamo	Treviglio	Fontanella	S	—	1
Campobasso	Campobasso	Riccia	S	—	2
Id.	Isernia	Pizzone	S	—	3
Id.	Id.	Poggio Sann.	S	—	1
Catanzaro	Catanzaro	Crichi	S	4	4
Id.	Id.	Magisano	S	3	6
Id.	Id.	Zagarise	S	2	5
Firenze	Firenze	Borgo S. Lor.	S	1	1
Id.	Id.	Firenze	S	3	—
Fiume	Fiume	Fiume	S	1	—
Foggia	S. Severo	Apricena	S	2	—
Id.	Id.	S. Paolo C.	S	1	—
Forlì	Cesena	Cesena	S	1	—
Id.	Forlì	Forlimpopoli	S	1	—
Id.	Rimini	Rimini	S	1	—
Macerata (*a*)	Camerino	Pausula	S	3	—
Modena	Modena	Fiorano	S	1	—
Id.	Id.	Modena	S	4	—
Id.	Id.	Novi	S	1	—
Perugia	Foligno	Nocera Umbra	S	—	1
Id.	Id.	Spello	S	1	—
Pesaro Urbino	Urbino	Apecchio	S	1	—
Piacenza	Piacenza	Lugagnano	S	—	1
Pisa	Volterra	Volterra	S	—	1
Id.	Id.	Orsera	S	—	1
Pola	Parenzo	Parenzo	S	—	1
Id.	Pola	Rovigno	S	—	1
Potenza	Lagonegro	Lauria	S	2	—

Segue Malattie infettive dei suini.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Potenza	Lagonegro	Noepoli	S	1	—
Id.	Matera	Gorgolione	S	2	—
Id.	Id.	Montalbano	S	1	—
Id.	Id.	Stigliano	S	1	1
Ravenna	Ravenna	Cervia	S	2	—
Id.	Id.	Ravenna	S	4	2
Roma	Rieti	Rieti	S	1	—
Id.	Roma	Anticoli	S	1	—
Salerno (*a*)	Sala Consilina	Salvitelle	S	—	1
Siena	Siena	Casola d'Elsa	S	—	1
Id.	Id	Colle V. d'Elsa	S	2	—
Id.	Id.	Monticiano	S	—	1
Teramo	Penne	Castiglione	S	4	—
Id.	Teramo	Castilenti	S	4	2
Trento	Bolzano	Andriano	S	—	1
Id.	Id.	Caldaro	S	4	1
Id.	Id.	Gries	S	—	2
Id.	Id.	Sarentino	S	—	2
Id.	Brunico	Campo Tures	S	—	1
Id.	Id.	San Lorenzo	S	1	—
Id.	Cavalese	Egna	S	1	—
Trieste	Trieste	Trieste	S	3	—
Vicenza	Vicenza	Vicenza	S	—	3
				80	59

Morva.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Napoli	Napoli	Napoli	E	1	—
Palermo	Palermo	Palermo	E	—	1
Roma	Roma	Roma	E	—	1
				1	2

Farcino criptococcico.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Avellino	Ariano	Grottaminarda	E	1	—
Id.	Avellino	Avellino	E	10	—
Id.	Id.	Atripalda	E	2	—
Id.	Id.	Capriglia	E	1	—
Id.	Id.	Lapio	E	1	—
Id.	Id.	Lauro	E	1	—
Id.	Id.	Monocalzati	E	1	—
Id.	Id.	Montemiletto	E	1	—
Id.	Id.	Mugnano	E	3	—
Id.	Id.	Pietradefusi	E	1	—
Id.	Id.	Pratola	E	2	—
Id.	Id.	Quindici	E	2	—
Id.	Id.	San Potito	E	2	—
Id.	Id.	Torre le Noc.	E	1	—
Id.	Id.	Volturara	E	—	1
Id.	Sant'Angelo	San Mango	E	2	—
Bari	Bari	Bari	E	2	—
Id.	Id.	Bitonto	E	1	—
Id.	Id.	Bitritto	E	1	—
Id.	Barletta	Barletta	E	1	—
Id.	Id.	Ruvo	E	2	
Id.	Id.	Niscemi	E	2	—
Caltanissetta	Terranova	Terranova	E	5	—
Caserta	Nola	Castello Cist.	E	—	1
Id.	Id.	Nola	E	—	1
Catania	Acireale	Castiglione	E	1	—

Segue Farcino criptococcico.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Foggia	Foggia	Ortanova	E	1	—
Napoli	Casoria	Afragola	E	2	—
Id.	Id.	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Castellam. St.	San Giuseppe	E	4	—
Id.	Napoli	Napoli	E	9	—
Id.	Id.	Cercola	E	1	—
Palermo	Palermo	Borgetto	E	16	—
Id.	Id.	Palermo	E	80	2
Id.	Id.	Partinico	E	2	—
Id.	Id.	Terrasini	E	1	—
Pisa	Volterra	Cecina	E	1	—
Roma	Roma	Roma	E	2	—
Id.	Velletri	Cisterna	E	1	—
Salerno	Salerno	Angri	E	2	—
Id.	Id.	Bracigliano	E	2	—
Id.	Id.	Cava de' Tirr.	E	1	—
Id.	Id.	Castel S. Giorg.	E	2	—
Id.	Id.	Nocera Inf.	E	1	1
Id.	Id.	Salerno	E	1	—
Id.	Id.	Scafati	E	1	1
Id.	Id.	Vietri sul M.	E	—	1
Id.	Vallo della L.	Piaggine Sopr.	E	—	1
Siracusa	Modica	Ragusa	E	1	—
Spezia	Spezia	Beverino	E	—	1
Id.	Id.	Borghetto	E	1	—
Id.	Id.	Sarzana	E	1	—
Id.	Id.	Sesta Godano	E	1	—
Id.	Id.	Spezia	E	36	—
Id.	Id.	Vezzano	E	1	—
Id.	Id.	Marsala	E	6	—
Trapani (*a*)	Trapani	Trapani	E	1	—
				225	10

Rabbia

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Alessandria	Casale	Casale	Cn	—	1
Ancona (*a*)	Ancona	Ancona	Cn	1	1
Id.	Id.	Id.	G	1	—
Id.	Id.	Iesi	Cn	2	—
Id.	Id.	Montecarotto	Cn	1	—
Id.	Id.	Montemare	Cn	3	—
Aquila (*b*)	Cittaducale	Posta	Cn	—	1
Ascoli Piceno	Ascoli	Ascoli	G	—	1
Id.	Fermo (*b*)	Montefiore A.	S	—	1
Id.	Id.	S. Elpidio	Cn	—	1
Bari (*b*)	Barletta	Barletta	E	1	—
Id.	Id.	Canosa	E	1	—
Belluno	Pieve Cadore	Domegge	Cn	—	1
Cagliari	Cagliari	Monserrato	Cn	—	2
Caltanissetta	Piazza	Calascibetta	Cn	—	1
Id.	Terranova	Riesi	Cn	—	1
Campobasso	Larino	Termoli	E	—	1
Caserta	Nola	Marigliano	Cn	—	1
Como	Como	Albate (*b*)	Cn	—	1
Id.	Id.	Como (*b*)	Cn	—	2
Id.	Id.	Id.	Cn	—	1
Id.	Id.	Tavernerio (*b*)	Cn	—	1
Id.	Lecco (*b*)	Lecco	Cn	—	1
Id.	Varese (*b*)	Varese	Cn	—	3
Ferrara	Ferrara	Ferrara	Cn	—	3
Firenze	Firenze	Prato	Cn	—	1
Foggia	Foggia	Cerignola	Cn	2	—
Id.	Id.	Foggia	Cn	—	1
Id.	Id.	Vieste	Cn	2	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue Rabbia.				
Foggia	San Severo	S. Giovanni R.	Cn	—	2
Id.	Id.	S. Marco in L.	Cn	1	—
Id.	Id.	Serracapriola	Cn	1	—
Genova	Genova	Genova	Cn	—	1
Girgenti	Sciacca	Caltabellotta	Cn	—	1
Id.	Id.	Sciacca	Cn	—	1
Lecce (*a*)	Lecce	Lecce	Cn	1	—
Macerata (*a*)	Macerata	Recanati	Cn	3	—
Id.	Camerino	Camerino	Cn	1	—
Mantova	Mantova	Moglia	Cn	—	1
Milano	Milano	Milano	Cn	—	2
Modena	Mirandola	San Felice	Cn	—	1
Id.	Id.	Id.	E	—	1
Id.	Id.	Zocca (*b*)	Cn	—	1
Napoli	Napoli	Napoli	Cn	1	5
Novara	Novara	Tornaco	B	—	1
Palermo	Palermo	Palermo	Cn	4	—
Id.	Termini	Caccamo	B	3	—
Parma	Parma	Colorno	Cn	—	1
Id.	Id.	Golese	E	1	—
Id.	Id.	Parma	Cn	2	—
Id.	Id.	Torrile	Cn	1	—
Id.	Borgo S. Donn.	Roccabianca	Cn	—	1
Perugia	Perugia	Perugia	Cn	—	1
Pisa	Volterra	Cecina	Cn	—	1
Reggio Em.	Reggio Em.	Casina	Cn	—	1
Roma	Roma	Roma	Cn	1	1
Salerno (*b*)	Salerno	Pagani	Cn	—	1
Id.	Id.	Nocera Inf.	Cn	—	1
Id.	Id.	Scafati	Cn	—	1
Siracusa	Modica	Chiaramonte	Cn	—	1
Id.	Id.	Modica	Cn	—	1
Siena	Siena	Castelnuovo B.	Cn	—	1
Id.	Id.	Monticiano	Cn	—	1
Taranto	Taranto	Lizzano	Cn	1	—
Id.	Id.	Pulsano	Cn	1	—
Teramo	Teramo	Teramo	Cn	—	1
Id.	Id.	Tortoreto	Cn	—	1
Treviso	Treviso	Melma	Cn	—	1
				36	60
	Rogna				
Aquila	Aquila	Aquila	O	2	—
Id.	Id.	Camarda	O	1	—
Id.	Id.	Casteldieri	O	1	—
Id.	Id.	Castelvecchio	O	1	—
Id.	Id.	Gagliano	O	1	—
Id.	Id.	Goriano	O	1	—
Id.	Id.	Molina	O	1	—
Id.	Id.	Pizzoli	O	1	—
Id.	Id.	Secinaro	O	1	—
Id.	Avezzano	Aielli	O	1	—
Id.	Id.	Carsoli	O	1	—
Id.	Id.	Collarmele	O	1	—
Id.	Id.	Opi	O	1	—
Id.	Id.	Ovindoli	O	4	—
Id.	Id.	Pereto	E	1	—
Id.	Sulmona	Alfedena	O	1	—
Id.	Id.	Anversa	O	1	—
Id.	Id.	Bugnara	O	1	—
Id.	Id.	Castel di S.	O	4	—
Id.	Id.	Pescocostanzo	O	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue Rogna.				
Aquila	Sulmona	Pettorano	O	1	—
Id.	Id.	Prezza	O	1	—
Id.	Id.	Raiano	O	1	—
Arezzo	Arezzo	Arezzo	E	—	1
Avellino	Ariano	Monteleone	O	3	—
Id.	Sant'Angelo L.	Bisaccia	O	1	—
Campobasso	Isernia	Casteldelgiudice	O	8	—
Id.	Id.	S. Vincenzo V.	O	2	7
Foggia	Bovino	Bovino	O	1	—
Id.	Id.	Deliceto	O	1	—
Id.	Id.	Troia	O	1	—
Id.	Foggia	Manfredonia	O	1	—
Id.	San Severo	S. Marco in L.	O	1	—
Id.	Id.	S. Nicandro G.	O	1	—
Grosseto	Grosseto	Grosseto	O	1	—
Id.	Id.	Orbetello	O	1	—
Palermo	Palermo	Palermo	E	1	—
Perugia	Foligno	Foligno	O	4	—
Potenza	Matera	Stigliano	O	1	—
Id.	Id.	Tricarico	O	1	—
Id.	Melfi	Maschito	O	1	—
Roma	Civitavecchia	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Frosinone	Vico nel Lazio	O	1	—
Id.	Rieti	Poggio Mirteto	O	1	—
Id.	Roma	Roma	O	1	—
Id.	Id.	Trevi nel Lazio	O	1	—
Salerno	Campagna	Buccino	O	3	2
Taranto	Taranto	Castellaneta	O	1	—
Trapani	Trapani	Marsala	O	60	—
				129	10
	Agalassia contagiosa delle pecore e capre				
Aquila	Avezzano	Celano	O	2	—
Id.	Sulmona	Villalago	Cp	1	—
Foggia	Foggia	Manfredonia	O	1	—
Grosseto	Grosseto	Magliano	O	1	—
Roma	Roma	Anzio	O	1	—
Id.	Id.	Roma	O	1	—
Id.	Id.	Vallepietra	O	1	—
Id.	Velletri	Norma	O	—	1
Id.	Id.	Velletri	O	1	—
Id.	Viterbo	Bassano S.	O	—	1
Salerno	Salerno	Giffoni V. P.	O	1	—
				10	2
	Vaiuolo ovino.				
Aquila	Aquila	Bagno	O	1	—
Id.	Avezzano	Avezzano	O	1	—
Id.	Id.	Capistrello	O	1	—
Avellino	Avellino	Avella	O	1	—
Bari	Barletta	Spinazzola	O	1	—
Grosseto	Grosseto	Grosseto	O	1	—
Id.	Id.	Orbetello	O	1	—
Pesaro-Urbino	Urbino	Urbino	O	1	—
Pisa	Pisa	Bagni S. Giul.	O	2	1
Id.	Id.	Pisa	O	1	—
Potenza	Lagonegro	Tursi	O	1	—
Id.	Potenza	Brienza	O	2	—
Roma	Civitavecchia	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Frosinone	Acuto	O	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue *Vaiuolo ovino.*			
Roma	Frosinone	Labico	O	1	—
Id.	Roma	Roma	O	1	—
Id.	Id.	Trevignano	O	1	—
Id.	Velletri	Artena	O	1	—
Id.	Id.	Valmontone	O	1	—
Salerno	Campagna	Buccino	O	1	—
				22	1
		Colera dei polli.			
Aquila	Avezzano	Ortona	P	1	—
Campobasso	Isernia	Boiano	P	1	—
Id.	Id.	Campochiaro	P	6	—
Id.	Id.	S. Polo Matese	P	3	—
Salerno	Campagna	Capaccio	P	1	—
Id.	Id.	Buccino	P	1	—
Verona	Verona	Cologna- V.	P	—	6
				13	6
		Peste aviaria.			
Cremona	Casalmaggiore	Castelponzone	P	—	1
		Setticemia emorragica dei bovini.			
Reggio Em.	Guastalla	Campagnola E.	B	—	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	19	25	26
Carbonchio sintomatico	3	3	3
Afta epizootica	44	417	1051
Malattie infettive dei suini	27	64	139
Morva	3	3	3
Farcino criptococcico	14	57	235
Rabbia	35	65	96
Rogna	13	49	139
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	5	11	12
Vaiuolo ovino	9	20	23
Colera dei polli	4	7	10
Peste aviaria	1	1	1
Setticemia emorragica dei bovini	1	1	1

B *bovina*; Bf *bufalina*; O *ovina*; Cp *caprina*; S *suina*; E *equina*; P *pollame*; Cn *canina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 131

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 15 giugno 1925

	Media		Media
Parigi	123 59	Belgio	121 85
Londra	124 437	Olanda	10 30
Svizzera	497 30	Pesos oro (argentino)	23 15
Spagna	373 —	Pesos carta (argent.)	10 20
Berlino	6 075	New-York	25 63
Vienna (Shilling)	3 66	Russia	127 —
Praga	75 75	Belgrado	44 50
Dollaro canadese	25 595	Budapest	0 0361
Romania	11 90	Oro	491 54

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	79 475
	3.50 % » (1902)	73 25
	3.00 % lordo	49 65
	5.00 % netto	97 60
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	76 175

Bollettino N. 132

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 16 giugno 1925

	Media		Media
Parigi	124 10	Belgio	122 16
Londra	125 878	Olanda	10 45
Svizzera	504 26	Pesos oro (argentino)	23 65
Spagna	379 125	Pesos carta (argent.)	10 40
Berlino	6 142	New-York	25 942
Vienna (Shilling)	3 67	Russia	127 75
Praga	77 25	Belgrado	45 —
Dollaro canadese	25 87	Budapest	0 0367
Romania	11 75	Oro	500 56

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	79 25
	3.50 % » (1902)	73 25
	3.00 % lordo	49 65
	5.00 % netto	97 40
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	76 05

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.